



*Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Sociologia Generale e Politica*

## I LIMITI DELLA DEMOCRAZIA NEL PENSIERO DI BRUNO LEONI

**RELATORE**

Prof. Raffaele De Mucci

**CANDIDATO**

Francesca Romana Cassoni

Matr. 074672

ANNO ACCADEMICO 2015/ 2016

# INDICE

INTRODUZIONE.....	2
CAPITOLO PRIMO	
LA RIFLESSIONE DI LEONI NEL PANORAMA DEL LIBERALISMO EUROPEO	
1.1 Brevi cenni biografici.....	3
1.2 La prima fase.....	4
1.3 Il metodo delle scienze sociali e la nascita de “Il Politico”.....	11
CAPITOLO SECONDO	
LA TEORIA POLITICA E IL CONCETTO DI POTERE	
2.1 Concetto e natura del potere come teoria politica.....	13
2.2 Potere e individui.....	16
2.3 Potere, decisioni e procedure.....	20
CAPITOLO TERZO	
DEMOCRAZIA E LIBERTA' INDIVIDUALE	
3.1 Democrazia come status.....	24
3.2 Democrazia e rappresentanza.....	27
3.3 Maggioranze e minoranze .....	29
3.4 La natura coercitiva della decisione nella democrazia.....	31
CONCLUSIONI.....	37
RINGRAZIAMENTI.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	40

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro concentra l'attenzione sulla figura di Bruno Leoni, ed in particolare sulla riflessione che egli conduce attorno al problema della democrazia. Leoni, convinto liberale, a partire da una solida conoscenza delle scienze giuridiche ed economiche, si accosta alle problematiche della scienza politica attraverso la forte influenza del pensiero sviluppatosi nella cosiddetta "scuola austriaca", conducendo per tutta la vita uno strenuo lavoro di "svecchiamento" di tale dottrina in Italia, soprattutto in costante contatto con il mondo anglosassone. Forse anche per questo il suo liberalismo, che si rifà ai classici di questa dottrina, è rimasto oscurato in un Paese, come l'Italia, in cui il campo liberale ha dovuto fare i conti con il pensiero cattolico e socialcomunista, generando così una dottrina liberaldemocratica, diversa dalla visione leoniana.

Base di partenza della sua riflessione sulla politica è il noto concetto di "potere" sul quale si basano, secondo Leoni, i rapporti sociali nelle realtà complesse. Il rapporto di potere è la caratteristica a partire dalla quale si muovono le relazioni fra gli individui, ove ogni attore cerca di far corrispondere alla propria volontà il comportamento dell'altro. La scienza politica è, per lui, l'interpretazione e la spiegazione dello scambio di poteri che si attua nello stato. Difetto di molti studiosi della politica è quello di pensare questo rapporto come monodirezionale, ossia che procede dai governi ai governati; al contrario, per Leoni, ciascun individuo, anche il più "umile" è governante relativamente ai beni ritenuti da lui essenziali.

Qui si individua il raccordo con le questioni poste in essere dalla democrazia. Leoni, da convinto liberale, intravede nei regimi democratici il rischio di una "coercizione" delle volontà individuali sottomesse al principio di maggioranza e considera il principio di rappresentanza come mera illusione circa la reale rappresentatività delle volontà individuali.

Il presente lavoro si snoda attraverso una presentazione generale del suo pensiero – che appare muoversi continuamente tra le scienze politica, economica e giuridica. Segue poi una analisi della sua concezione della politica e l'esposizione della sua teoria sui rapporti di potere, sulle relazioni fra maggioranze e minoranze e sulla concezione dello stato come *status in fieri* piuttosto che come "creatura" hobbesiana e monolitica.

Infine, si affronta il nodo della democrazia a partire anche da quanto egli afferma in alcuni suoi lavori attorno alla definizione di essa, alla critica del concetto di rappresentanza e alla natura coercitiva della stessa. Va detto che il regime democratico è, ovviamente per Leoni, il "migliore possibile": tuttavia, la questione cruciale rimane quella del rapporto fra individuo e collettività.

# PRIMO CAPITOLO

## LA RIFLESSIONE DI LEONI NEL PANORAMA DEL LIBERALISMO EUROPEO

### *1.1 Brevi cenni biografici*

Pochi e scarni sono i tratti biografici di Bruno Leoni. Nato ad Ancona nel 1913, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza a Torino, dove conosce, tra gli altri, Luigi Firpo, e si laurea nel 1935 discutendo una tesi di filosofia del diritto con Gioele Solari, che lo volle poi come assistente volontario presso la sua cattedra. Dopo una breve parentesi di insegnamento nelle scuole superiori, dove insegna filosofia e storia, ottiene, a soli ventinove anni, la cattedra di Dottrina dello Stato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia nel 1942.

Il periodo bellico lo vede impegnato con gli Alleati in una organizzazione segreta rivolta alla liberazione dei soldati prigionieri del nemico. Alla fine della guerra ha inizio il suo lavoro presso l'Università di Pavia dove, tra le altre cose, viene anche nominato professore di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza, per divenire preside della Facoltà di Scienze Politiche dal 1948 al 1960, nonché direttore dell'Istituto di Scienze Politiche dal 1948 fino alla morte. Questa avviene tragicamente nel 1967 quando Leoni, che allora aveva appena 54 anni, viene ucciso dall'amministratore del condominio presso il quale lo studioso abitava. L'assassino, che nel tempo aveva ripetutamente sottratto somme di denaro, una volta smascherato da Leoni, che lo aveva minacciato di denuncia, reagisce con violenza colpendo Leoni alla testa e uccidendolo<sup>1</sup>.

Nel corso della sua vita, oltre che nell'insegnamento universitario, Leoni si impegnò molto anche nell'attività di studioso e di animatore del dibattito scientifico-politico e giuridico in collegamento, soprattutto, con il mondo del liberalismo internazionale. Nel 1950 fonda la rivista «Il Politico» (di cui avremo modo di parlare più avanti) e immediatamente dopo la nascita, aderisce alla Mont Pelerin Society, associazione di studiosi liberali fondata nel 1947 da Friedrich A. von Hayek (della quale sarà a lungo segretario e, ma solo per pochi mesi prima della morte, presidente). Oltre che con lo stesso Hayek, Leoni intratterrà un costante confronto con Milton Friedman, James Buchanan, Gordon Tullock e Ludwig von Mises.

Nel 1949 entra a fare parte del Centro Studi Metodologici di Torino che era stato fondato due anni prima con il fine di offrire anche in Italia un ambito di riflessione in campo epistemologico e che

---

<sup>1</sup> L'assassino poi nascose il cadavere cercando di inscenare un rapimento ma fu rapidamente scoperto; prima dell'arresto tentò il suicidio e, infine, venne condannato a 24 anni di carcere (da un articolo de «La Stampa» del .13 giugno 1970).

annovera al suo interno fra i personaggi di maggiore rilievo, oltre che Leoni, anche Bobbio, Geymonat, Abbagnano, Spirito. Nel 1952 ne assume la presidenza risultando anche la personalità più attiva nell'organizzazione del primo convegno del Centro svoltosi proprio nel 1952. Collabora nello stesso periodo anche con il Centro Luigi Einaudi e la rivista «Biblioteca della libertà» ed è opinionista del quotidiano finanziario «24 Ore». Infine, è membro fondatore dell'Institut international de philosophie politique, nonché membro di varie associazioni di studi internazionali come l'Associazione italiana di scienze politiche e sociali, l'International Political Science Association, dell'Institute for Humane Studies.

Vale la pena ricordare che la sua fu una personalità veramente poliedrica: oltre che ad esercitare la professione di avvocato, è stato anche architetto, musicista e appassionato ed esperto di arte e letteratura.

## 1.2 La prima fase

In generale Leoni viene ricordato per l'apporto che ha dato agli studi di scienza politica, soprattutto sotto la prospettiva del liberalismo contemporaneo di derivazione angloamericana. Instancabile anche nell'esplorare contesti di studio e accademici diversi da quello italiano, Leoni partecipa intensamente alla vita culturale internazionale, stringendo rapporti in Europa e negli Stati Uniti, presenziando a numerosi congressi e conferenze e svolgendo cicli di lezioni.

Una particolare attenzione viene rivolta da Leoni alla cosiddetta “Scuola Austriaca”, i cui esponenti maggiori erano proprio von Mises e von Hayek dando egli stesso “un contributo importante e originale, influenzando in particolare il pensiero di Hayek e collocandosi in una posizione di rilievo all'interno dell'intera tradizione del *Classical Liberalism* del Novecento”<sup>2</sup>. Ma la sua è una posizione, per così dire, “anomala”, non sul piano delle idee (poiché era un liberale convinto), quanto sul disegno metodologico che come studioso ha finito col concepire, seppure in maniera alle volte frammentaria, tentando attraverso un percorso che parte dallo studio del diritto e sfocia in quello della scienza economica, della sociologia e della scienza politica, di individuare la migliore ricetta per la salvaguardia delle libertà individuali in un contesto così complesso come quello della seconda metà del ventesimo secolo: ossia dove ad imperare sono le ideologie, le divisioni politiche e internazionali e in cui le democrazie occidentali cercano una strada che coniughi libertà, benessere e giustizia sociale. Per fare questo Leoni comprende come sia necessario puntare gli sforzi alla costruzione di un “sistema” di idee congiunte e collegate in cui l'apporto pluridisciplinare risulta indispensabile in un contesto in cui

---

<sup>2</sup> Masala Antonio, *Bruno Leoni*, in AA.VV., *Dizionario del liberalismo italiano*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2014.

l'esistenza delle persone e delle società dipende da fattori di natura giuridica quanto economica e sociopolitica.

Proprio Hayek, nella sua commemorazione tenuta dopo la scomparsa dell'amico, ricorda tra gli aspetti del suo lavoro, lo "sforzo di superare la divisione delle scienze sociali e specialmente di colmare il vuoto che è venuto a separare lo studio del diritto da quello delle scienze teoretiche", il tutto nell'esigenza di "fornire un fondamento intellettuale soddisfacente per la difesa della libertà individuale", offrendo, dunque, nei suoi lavori, importanti suggerimenti scientifici atti ad indicare "la via per la soluzione di alcuni problemi intellettuali della teoria politica"<sup>3</sup>. Ma, soprattutto, Hayek ricorda Leoni come "uno di quegli uomini sempre più rari, che avevano il coraggio di trascendere i limiti di una specialità e di cercare di vedere i problemi della società come un tutto"<sup>4</sup>.

Vale la pena ora ripercorrere brevemente alcune tappe del suo pensiero scientifico, prediligendo quegli ambiti che più si accostano alle sue riflessioni sul concetto di potere politico e di democrazia. In una prima fase Leoni concentra la sua attenzione su alcune questioni specificatamente giuridiche ed in particolare sul problema della scientificità del diritto. Con l'opera *Il problema della scienza giuridica* (1940), prende posizione contro il formalismo giuridico e contro i tentativi di inquadrare in un eccessivamente rigido sistema razionale la "forma" del diritto: al contrario, Leoni non esclude che dentro il diritto possa sussistere un "residuo irrazionale che sfugge al controllo della scienza"<sup>5</sup>. Tuttavia, in un'opera successiva, *Per una teoria dell'irrazionale nel diritto* (1942), Leoni prenderà una posizione critica nei confronti della prospettiva idealistica rispetto alla componente "irrazionale" del diritto che, a suo avviso, nella filosofia crociana ha finito col diventare componente essenziale della visione totale del mondo.

Successivamente alla fine del periodo bellico Leoni inaugura una seconda fase di studi che si prolunga fino a verso la metà degli anni Cinquanta. Con l'avvio della sua collaborazione con il già citato Centro di studi metodologici di Torino, allarga l'orizzonte dei suoi interessi al di là delle scienze giuridiche accostandosi all'economia e alla politica ma anche agli studi storici e, ad ogni modo, tentando sintesi comprensive di tali discipline. È il caso, ad esempio, dell'importante lavoro pubblicato con il titolo *Il pensiero politico e sociale dell'Ottocento e Novecento* (1953) il quale risulterà la base a partire dalla quale si rafforzerà in seguito il suo orientamento ideologico di natura strettamente liberale "integrale", sia sul piano economico che politico.

Nel 1956 pubblica le *Lezioni di Filosofia del diritto* che in appendice contengono l'articolo *Il Cristianesimo e l'idea del diritto* (apparso, come le *Lezioni*, già nel 1949). In questo momento lo

---

<sup>3</sup> Hayek Friederich A., *Bruno Leoni. Lo studioso*, in *Omaggio a Bruno Leoni* («Quaderni della Rivista Il Politico»), Milano, Giuffrè, 1969, pp. 28-29.

<sup>4</sup> Ivi, p. 30.

<sup>5</sup> Treves R., *L'opera scientifica di Bruno Leoni*, in *Omaggio a Bruno Leoni*, cit., p. 36.

studioso rivolge la sua attenzione al mondo antico. Difatti, guardando alla realtà giuridica greca e romana, egli si interroga sul rapporto fra diritto positivo e diritto naturale soffermandosi sul rapporto fra diritto e religione: “La prima cosa che attrae l’attenzione di Leoni è che nel mondo greco il diritto è originariamente connesso alla religione, e nasce e vige nella forma consuetudinaria, ossia come volontà collettiva non individuata nel tempo, come “espressione dell’anima popolare”. Esso si realizza come consiglio dato dagli dei, tramite sacerdoti, oracoli e persone stimate, agli uomini per la risoluzione delle loro controversie”<sup>6</sup>. Ma quei consigli alla fine divengono un *corpus* di precetti e si affermano come opera della volontà umana, ossia del legislatore.

Tuttavia, a fianco alla norma intesa come legge giuridica (*nomos*) nel mondo greco si forma anche il concetto di legge “fisica” (*physis*) in cui gli ingredienti costitutivi sono i concetti di “necessità naturale” e di “razionalità”. Per Leoni, se il *nomos* si riferiva alla “necessità inderogabile dell’accadere dei fenomeni secondo un principio di razionalità”, la *physis* appariva “come espressione rigida e coattiva, ma tuttavia mutevole e transitoria, della volontà dominante nel loro ambito politico”<sup>7</sup>. Il diritto appare, dunque, come la sintesi fra ragione, che codifica e cristallizza la regola, e la transitorietà quale elemento “naturale” che permea la realtà “politica”, ossia la realtà dei rapporti umani.

Interessante, in tal senso, l’idea che nel pensiero greco Leoni trovi una costante ricerca di criteri oggettivi attraverso i quali il diritto viene ad avere una base scientifica e indiscutibile, suggerendo così un parallelo con le scienze economiche

Ma l’aspetto di maggiore interesse relativamente al diritto nel mondo antico è la diversa visione che traspare intorno alla scienza giuridica nella visione dei greci e dei romani. Per i greci, infatti, è forte la questione del fondamento dell’obbligazione politica, tema approfondito in seguito nella scuola classica del diritto naturale; per i romani, al contrario, forte è l’esigenza di lavorare sul “particolare” piuttosto che sul “generale”, con una concezione autonoma e rigorosa della scienza giuridica che può essere sintetizzata nella questione della natura e del significato della tecnica giuridica. Tema, questo, che per Leoni precorre le concezioni che si svilupperanno in seguito nel mondo giuridico anglosassone, a lui così caro.

Vale la pena soffermarsi su questa riflessione che Leoni compie in quegli anni poiché in essa troviamo già alcuni concetti di fondo che verranno da lui sviluppati in seguito. Leoni, intanto, sottolinea come sia il modo di pensare greco che quello romano sono “presenti nella mente dell’uomo moderno che si propone il problema del diritto”. Per i greci una tendenza fu quella di vedere nella filosofia del diritto una “scienza razionale della giustizia ottenuta mediante l’esercizio del puro raziocinio” e quindi

---

<sup>6</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 39.

<sup>7</sup> Leoni B., *Il Cristianesimo e l’idea del diritto*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1-4, 1949, p. 31.

simile alle scienze matematiche. Questa tendenza, prosegue Leoni, ha ispirato in seguito “tutta la grande corrente del pensiero moderno che va sotto il nome generico di giusnaturalismo”<sup>8</sup>.

Tuttavia, a questa tendenza ha fatto riscontro, sempre nel mondo greco, quella di intendere il diritto come “legislazione” e la legislazione come “tecnica fondata sulla scienza razionale del giusto”; da ciò ne discende “la necessità che al legislatore venisse conferito un potere assoluto per tradurre in pratica i principi accertati dalla scienza”. Tale concezione, prosegue Leoni, ha avuto poi importantissimi riflessi storici. Infatti, come già era avvenuto presso i greci, anche nell’età moderna si è rafforzato “l’ideale dello stato e della legislazione modello, e si è tentato infine di introdurre coattivamente questo ideale nella storia”. Sarà la Rivoluzione francese il primo momento storico nel quale “si riflette in modo evidente questa concezione, e alla rivoluzione francese si ispirano, per questo riguardo, tutte le rivoluzioni politiche successive, con le quali si è tentato e si tenta di imporre, alle società che ne sono vittime, un modello ideale, spesso mediante l’esercizio della più energica e spietata coazione”<sup>9</sup>.

Sarebbe errato però pensare che una tale concezione razionalistica del diritto sia tramontata assieme alla decadenza della scuola del diritto naturale. Al contrario, questa concezione è ancora oggi molto diffusa, appartenendo “in molti paesi alla mentalità dell’uomo comune”. Da ciò il “diffondersi delle codificazioni e delle costituzioni scritte nel continente europeo; il mutare di esso col mutare dei regimi politici; l’invasione sempre maggiore della legislazione nella sfera dei rapporti privati”. Tutti fenomeni, osserva Leoni, nei quali si riverbera il modo di pensare “che abbiamo chiamato greco dal popolo che gli ha dato per primo un’espressione definita, ma che per molte ragioni potrebbe essere chiamato moderno e contemporaneo”<sup>10</sup>.

Vi è poi la concezione romana del diritto che, al pari di quella greca non è affatto scomparsa nel mondo moderno ma si è soprattutto diffusa “nei paesi di lingua anglosassone e più generalmente in quelli dominati dai popoli anglosassoni, per effetto dell’espansione del diritto comune inglese, divenuto, come già l’antico diritto romano ai tempi di Caracalla, un diritto mondiale”<sup>11</sup>.

Le affinità fra la concezione anglosassone moderna e quella romana sono diverse; tuttavia, una appare come quella di fondo ed è quella relativa al diritto concepito come “oggetto di conoscenza empirica” piuttosto che “come prodotto della speculazione o espressione della volontà di un dominatore politico”. Da questa asserzione discende l’importanza attribuita all’autorità dei giuristi e dei giudici quali “interpreti del diritto vivente” nonché “l’assenza di codificazioni nel senso europeo, la mancanza di costituzioni rigide (come in Inghilterra) ovvero l’aspetto particolare di queste costituzioni in cui

---

<sup>8</sup> Leoni B., *Lezioni di filosofia del diritto*, Vol. I, *Il pensiero antico*, Pavia, Viscontea, 1949, p. 196.

<sup>9</sup> Ivi, p. 197.

<sup>10</sup> Ivi, p. 197.

<sup>11</sup> Ivi, p. 198.



(come negli Stati Uniti d'America) il concetto della sovranità appare come disperso, e il supremo principio della costituzione stessa rimane indefinito e affidato al sentimento dei cittadini”<sup>12</sup>.

Ciò comporta alcuni aspetti che per Leoni sono indubbiamente assai positivi: una maggiore continuità storica delle costituzioni e soprattutto una minore “invadenza della legislazione nell’ambito dei rapporti privati” oltre che il “senso” che deriva dalla consapevolezza dei limiti del potere e dell’arbitrio degli interpreti del diritto o dei detentori del potere politico.

D’altro canto, prosegue Leoni, anche nelle realtà nelle quali domina la concezione “greca” storicamente si sono avute importanti manifestazioni di tendenza contraria a partire dalla nascita dello storicismo e della conseguente negazione di quei principi che erano alla base della scuola giusnaturalistica. Proseguendo, si ha poi la storica resistenza alla codificazione e “la critica a essa, manifestata soprattutto attraverso la rivendicazione di forme libere e popolari di giurisdizione”.

Anche nei rapporti fra legislazione e individuo troviamo una costante resistenza a quella “progressiva e spesso tumultuosa” invasione della legge nella sfera dei rapporti privati, soprattutto nell’Europa continentale dell’Ottocento. Come pure Leoni sottolinea quella tendenza a vedere nel diritto “qualche cosa che trascende per la sua oggettività e per la sua stessa portata, l’arbitrio individuale dell’interprete o del legislatore, e a ricondurre il diritto a una fonte anteriore alla legislazione”. Cosa questa, conclude lo studioso, che però richiama quel concetto di “natura” affine più alla *physis* razionale dei greci o ai sostenitori del moderno giusnaturalismo moderno, che non la natura *rerum* empirica dei Romani<sup>13</sup>.

Ad ogni modo, questa lunga riflessione sul rapporto di filiazione fra culture giuridiche antiche e culture giuridiche moderne è molto interessante perché mette già in risalto l’esistenza di due dimensioni, per così dire, “opposte” in Occidente, una di matrice anglosassone ed una di tipo “continentale”, le quali si diversificano proprio su un differente rapporto fra collettività e diritto, fra potere che discende dal diritto e ricerca di libertà individuale.

Ancora più importante appare però ciò che fa da sfondo a questa doppia dimensione (e che Leoni ricava dalla diversa prospettiva del diritto greco e di quello romano), ossia il rapporto fra teoria e prassi, fra costruzioni speculative attorno alle quali si muove, da un lato, la storia dello Stato moderno europeo classico tendente all’accentramento dei poteri e, dall’altro, quello anglosassone, con una tendenza quasi opposta.

Non è possibile analizzare anche brevemente tutti i campi in cui gli studi di Leoni si sono indirizzati nel corso degli anni. Vale la pena almeno elencarne qualcuno. Ad esempio i concetti di

---

<sup>12</sup> Ivi, p. 198.

<sup>13</sup> Ivi, p. 198.

previsione, speranza e probabilità desunti dalla matematica, dalla filosofia e dall'economia e applicati al diritto, a cominciare dagli studi sul pensiero di Leibniz, Pascal, Bernoulli e sugli altri studiosi che si occuparono del calcolo delle probabilità.

Significativa è la riflessione che Leoni portò avanti sul concetto di “pubblica opinione” e sul problema delle scelte collettive, dove traspare soprattutto l'esigenza di individuare un “metodo” e una “logica” nello studio dei fenomeni sociali. In tal senso, il concetto di pubblica opinione, se si presta a diverse interpretazioni a seconda di quale prospettiva si sceglie di adottare (scienza sociale, filosofia politica, ecc.), mette in evidenza un aspetto che per Leoni avrà molta importanza, ossia quello delle cosiddette “minoranze dissenzienti”, laddove opinione pubblica si fonde col concetto di “volontà popolare” nel senso di Rousseau.

Rispetto all'idea di sovranità che discende dal voto, si domanda Leoni, può esservi una volontà veramente generale, laddove essa è solo presunta e mai del tutto condivisa? Rousseau, annota Leoni, “tenta di trasformare la manifestazione di volontà, il giudizio pratico, espresso dal cittadino col voto, in un'ipotesi su quella che sia la volontà generale: cioè in un giudizio teorico. (...) Pertanto ogni manifestazione di volontà, espressa nel voto, si fonda su una ipotesi, fatta da ognuno, su quella che sarà l'opinione generale”. Tuttavia, osserva acutamente lo studioso, il difetto “dell'ingegnosa risposta di Rousseau” riposa nel fatto che “essa non dice qualcosa che pur dovrebbe dire” e cioè “che in tutti i casi in cui il singolo non accetta, sul piano pratico, quella volontà che pur suppone negli altri sul piano teorico, il problema della legittimazione dello Stato rimane insoluto” e finisce che “la volontà generale dei cittadini, o, se più piace, l'opinione pubblica, diventa una finzione”<sup>14</sup>.

Il concetto di pubblica opinione ha, secondo Leoni, un significato specifico se lo si raccorda all'idea di democrazia: esso senz'altro appare come “canone di valutazione”<sup>15</sup> dello stato democratico. Però, osserva Leoni, l'idea per cui la democrazia è condizione di uguaglianza di diritto, di condizioni economiche, non corrisponde necessariamente alla garanzia delle libertà individuali. Si ha dunque la situazione in cui la condizione di democrazia può essere benissimo compatibile col dispotismo (ad esempio, il dispotismo della maggioranza). In tal senso, per Leoni è preferibile una idea di democrazia che si fonda sul potere concepito quale volontà della “comunità” intesa “come un tutto”.

A questo punto, il criterio della pubblica opinione si viene a sovrapporre (e contrapporre) al criterio storico e giuridico “che vede nella democrazia il semplice governo della maggioranza. Soprattutto nel mondo anglosassone il vero canone di valutazione dello stato democratico è diventato il concetto di pubblica opinione, anche grazie al fatto che la separazione dei poteri”<sup>16</sup>. Per Leoni, la

---

<sup>14</sup> Leoni B., *Il concetto di pubblica opinione*, in «Rivista di Filosofia», 3-4, 1946, pp. 60-61 (poi in Leoni B., *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffrè, 1980).

<sup>15</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 53.

<sup>16</sup> Ivi, p. 53.

separazione dei poteri ha spostato il peso dello Stato sull'opinione pubblica, finendo con il trasferire ad essa il compito di supplire ai difetti di un sistema fondato sul meccanismo dell'elezione popolare: “in America i cittadini sentono che l'unico potere al quale spetta esprimere la propria volontà è la nazione come un tutto, e fino a quando tal potere non si è in qualche modo pronunciato attraverso la pubblica opinione, cioè al di fuori e al di sopra dei poteri costituzionali, nulla può essere fatto”<sup>17</sup>.

Si tratta di una analisi molto interessante perché evidenzia in Leoni un pensiero già del tutto “autenticamente liberale”, seppure per il momento solo preoccupato di evidenziare quali dovrebbero essere i limiti da porre di fronte alle scelte collettive. Rispetto al confondere opinione pubblica con “volontà” del popolo, egli scrive: “abbiamo visto che questi concetti non sono in realtà coincidenti. Dobbiamo scegliere. Se ammettiamo che il fine della democrazia sia il puro governo della maggioranza, o il numero, allora l'opinione pubblica sarà per noi un concetto estraneo e scomparirà dinanzi a quello più definito e corpulento del meccanismo statale, che sacrifica senza pietà le minoranze dissenzienti. Un tale concetto è semplice, e sviluppato nelle sue ultime conseguenze pone la questione del potere sul piano di rapporti di forza tra le varie parti, o classi, del popolo. Ma se per avventura non ci accontentiamo di questa semplicità, il concetto di opinione pubblica riacquisterà tutta la sua funzione pratica, e ci orienterà verso una democrazia il cui fine non sia il governo del puro numero, ma il governo di tutti: in cui cioè lo stato cessi di essere un meccanismo inesorabile, e la volontà del cittadino una semplice scheda elettorale; in cui il potere dello stato sia concepito, in ultima analisi, come uno strumento di adeguazione alle volontà reali – se pure spesso fuggenti e indefinite – di ciascuno di noi”<sup>18</sup>.

Al di là di queste importanti considerazioni che Leoni conduce in quegli anni, come è stato affermato, si tratta di lavori e di riflessioni che continuano a rimanere indefinite: “Leoni ha trovato una strada da percorrere – guardare alla teoria economica per la comprensione dei fenomeni giuridici e la risoluzione delle controversie – tuttavia non ha ancora un'idea chiara di quale possa essere l'elemento in grado di conferire oggettività, o scientificità, allo studio dei fenomeni giuridici. Per questo (...) egli chiarirà meglio il suo ambito di ricerca e i suoi obiettivi, soprattutto grazie all'approfondimento dello studio del metodo della scienza economica e alla “scoperta” di Weber e della Scuola Austriaca”<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Leoni B., *Il concetto di pubblica opinione*, cit., p. 76.

<sup>18</sup> Ivi, p. 79.

<sup>19</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 43.

### 1.3 Il metodo delle scienze sociali e la nascita de "Il Politico"

Si è detto già che per tutta la vita Leoni, oltre che all'approfondimento di alcune tematiche della scienza giuridica, politica ed economica, si è mosso nell'impegno di allargare il dibattito, allora presente in Italia, alle idee del pensiero liberale del secondo dopoguerra, attingendo laddove tale pensiero appariva più forte e originale: Stati Uniti, Regno Unito, ma anche ma anche nell'area austro-germanica. Questa esigenza si raccorda con l'altra che abbiamo appena visto svilupparsi in relazione alla natura dello Stato in rapporto alle libertà individuali e di queste rispetto alla forma della democrazia.

La questione della relazione fra politica ed economica continua ad essere esplorata lungo tutti gli anni Cinquanta. Ad un certo punto Leoni ha individuato (come vedremo meglio in seguito) nella "coercizione l'elemento "prevalente e ineliminabile della politica"<sup>20</sup>. Se la coercizione è correlata al fatto che la politica attiene alle scelte collettive, l'economia, relativamente al campo delle scelte individuali, al contrario, conserva l'idea e il concetto di "scambio". Infatti, lo scambio non sussiste nella scelta politica, ad esempio, effettuata con il voto, da parte di chi appartiene ad una minoranza.

Vi è poi un'altra importante differenza: le scelte economiche possono essere "graduate", laddove una scelta non esclude del tutto l'altra; come pure possono essere "articolate" secondo il criterio dell'utilità marginale. Nulla di tutto questo avviene nella posizione individuale del cittadino nei confronti della politica poiché le scelte politiche appaiono "mutuamente esclusive, ogni individuo ha a disposizione solo un voto, con il quale può scegliere solo una delle alternative sacrificando tutte le altre, e da qui discende che tutti i procedimenti di decisione a maggioranza si fondano sulla coazione e sull'impossibilità per la minoranza di avere una contropartita in cambio del suo voto"<sup>21</sup>.

Circa la questione del metodo sociale, Leoni nel suo articolo *Il nostro compito*, che inaugura la rivista «Il Politico» (1950) propone un vero e proprio "manifesto" della nascita di un metodo scientifico per le scienze sociali. Intanto egli sottolinea "la possibilità di una conoscenza della materia politica, che aspiri a dignità di scienza. Ogni problema politico può infatti essere impostato e trattato scientificamente, purché si rinunci alla valutazione diretta (che per la sua natura soggettiva, non appartiene alla scienza) del fine proposto, o meglio, dell'insieme dei fini proposti in un qualsiasi programma politico"<sup>22</sup>. Se la maggior parte dei quesiti che si pone la scienza politica possono trovare risposta nel metodo delle scienze economiche, tuttavia, "l'economia non copre tutto il campo dell'indagine propria della scienza politica. Esistono fini e mezzi di natura concettuale, che l'economista non sottopone alla sua analisi"<sup>23</sup>. Tra questi fini troviamo la "libertà", l'"uguaglianza", la "giustizia",

---

<sup>20</sup> Masala A., *Storia del liberalismo in Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 692.

<sup>21</sup> Ivi, p. 692.

<sup>22</sup> Leoni B., *Il nostro compito*, «Il Politico», 1, 1950, p. 5.

<sup>23</sup> Ivi, p. 6.

la “sicurezza”, ossia fini di natura concettuale; mentre le “norme”, le “istituzioni giuridiche”, sono i mezzi, sempre di natura concettuale, impiegati per il raggiungimento di quei fini.

Si vede come, in questa prospettiva, oltre al rapporto stretto fra economia e politica, vi sia l’altra correlazione profonda fra politica e diritto. Osserva ancora Leoni, che non solo il raggiungimento delle finalità della politica passa attraverso i mezzi offerti dalla regolamentazione giuridica, ma anche che le più convincenti risposte a tale correlazione sono state quelle che storicamente provengono dal diritto romano, dalla tradizione dei giuristi medievali e dal diritto anglosassone. Al contrario nell’Europa continentale “i giuristi sembrano aver abbandonato definitivamente la valutazione, indiretta, sui fini, sulla loro raggiungibilità, sulla loro compatibilità logica e quindi sulla coerenza del sistema giuridico, rimettendosi mestamente alla volontà dei detentori del potere politico, che si esprime in atti legislativi”<sup>24</sup>.

La speranza, scrive Leoni, è che si prosegua sulla strada del metodo scientifico dove tutte le discipline possono offrire un loro contributo. Se gli economisti hanno “impostato tutti i principali problemi della scienza politica, per quanto attiene al rapporto tra fini e mezzi materiali”, il mondo dei giuristi ha rilevato la natura “squisitamente concettuale di molti fini e di molti mezzi perseguiti nei programmi politici” anche se spesso i giuristi “abbiano rinunciato a porsi il problema della coerenza fra quei fini e quei mezzi, assumendo la coerenza stessa – ossia l’esistenza di un vero e proprio “sistema” dei fini e dei mezzi dell’ordinamento – come un dato iniziale della loro ricerca”. Infine, i “filosofi del diritto o della politica” hanno avvertito “spesso l’esistenza del problema là dove i giuristi avevano posto il dogma”. Tuttavia, conclude Leoni “occorre dunque andare avanti. L’economia apparirà allora né più né meno di un ramo della scienza politica; mentre la giuridica, intesa non soltanto come esegesi dogmatica, ma come scienza e come tecnica dell’ordinamento possibile, e quindi come analisi di tutti i rapporti intercorrenti tra i fini concettuali impiegabili, apparirà essere l’altro importantissimo ramo della scienza politica”<sup>25</sup>.

Conviene per il momento fermarsi su questo punto, dato che la riflessione di Leoni ormai è rivolta da un lato al problema della pluridisciplinarietà come metodo scientifico e dall’altro alla questione del rapporto fra libertà dell’individuo e democrazia.

---

<sup>24</sup>Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 66.

<sup>25</sup>Leoni B., *Il nostro compito*, cit., pp. 7-8.

## SECONDO CAPITOLO

### LA TEORIA POLITICA E IL CONCETTO DI POTERE

#### 2.1 *Concetto e natura del potere come teoria politica*

Il “politico”, inteso come nozione, non fu mai considerato da Leoni come un dato soggettivo di agire individuale o collettivo disgiunto da una concezione scientifica; anzi, la politica Leoni la intende essenzialmente come “scienza” e, più precisamente, come scienza dei rapporti sociali. Allo stesso tempo, lo studioso considerò compito della scienza della *policy*, al pari della scienza economica, “non solo di descrivere, ma anche di prescrivere comportamenti razionali, ossia comportamenti che risultano necessari se si vuole che le scelte fatte risultino efficaci”<sup>26</sup>.

In un articolo del 1960, a proposito dei problemi che la scienza politica incontrava nel panorama degli studi in Italia, Leoni aveva indicato l’essenza di tale scienza in una pluralità di settori d’indagine, i quali avevano storie, percorsi e metodologie anche molto diverse fra loro: lo studio dei sistemi rappresentativi, amministrativi, dei partiti politici, dei gruppi di pressione, dei sistemi elettorali e delle motivazioni al voto<sup>27</sup>.

La questione posta in quell’articolo dallo studioso era che alla scienza politica sembrava che venissero assegnate “troppe parti n commedia”. La soluzione intravista da Leoni a questa rischiosa mancanza di “omogeneità” poteva essere quella di ripercorrere ciò che era stato compiuto dagli studiosi dell’economia nella Scuola Austriaca, quando essi rivendicarono metodologicamente una autonomia della scienza economica.

Infatti, secondo Leoni il merito della Scuola Austriaca è proprio consistito “nell’individuare l’autonomia della scienza economica e delimitarne i confini in relazione alle altre scienze” e a quei risultati e a quelle esperienze metodologiche, dovrà guardare la scienza politica imprescindibile è l’utilizzo “delle tecniche di ricostruzione e d’interpretazione, nonché di previsione, della condotta umana, già elaborate dalla scienza economica”<sup>28</sup>.

In tal senso, la direzione che la scienza politica doveva prendere era quella di accentuare il valore autonomo dell’astrazione generalizzatrice propria del suo campo di indagine “nei confronti della massa dei dati di natura giuridica, sociologica, psicologica, storica, e così via , che varie scienze offrono oggi ai suoi cultori: se dovessi usare anche qui un termine tedesco per definire la situazione, direi che occorre

---

<sup>26</sup> Masala A., *Bruno Leoni filosofo della politica*, «Il Politico», 2, 2001, p. 286.

<sup>27</sup> Leoni B., *Un bilancio lamentevole. Il sottosviluppo della scienza politica in Italia*, «Il Politico», 1, 1960, p. 31.

<sup>28</sup> Masala A., *Bruno Leoni e l’Austro-liberalismo*, in Masala A. (a cura di), *La teoria politica di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 120.

precisamente enucleare la Staatslehre come teoria autonoma, dal groviglio delle Staatswissenschaften”<sup>29</sup>.

Inoltre, di fronte ad una congerie così vasta di metodi e soprattutto di teorie che caratterizzano gli studi della politica e di fronte anche al fatto che la stessa politica si presta ad interrelazioni continue con altri settori oggetto di studi scientifici (ad esempio, la stessa economia o il diritto), quale possono essere, si domandava Leoni, i nodi “aggreganti” di tale pluralità di idee e di indirizzi teorici? La risposta, suggerisce lo studioso, potrebbe trovarsi nel concetto di “potere”: “esiste (...) la sensazione diffusa, fra i cultori di studi politici, che coloro che, a cominciare dal Weber, e fino ai più recenti e contemporanei Merriam, Lasswell e Catlin, hanno insistito sul concetto di potere come concetto chiave della scienza politica, abbiano realmente individuato uno dei punti di forza di quella teoria generale che ancora ci manca”<sup>30</sup>.

Il concetto di potere, inoltre poteva mettere al riparo la scienza politica dall'accusa kelseniana (Leoni era un acceso critico del formalismo giuridico di Kelsen) circa l'assenza di autonomia della politica dalla “dogmatica giuridica”<sup>31</sup>; come pure poteva interpretare correttamente l'idea che nella teoria del *decision making*, le decisioni fossero intese come scelte “d'autorità”, ossia di potere.

Anche rispetto alla scienza economica, la riflessione di Leoni, come è noto, compie un passaggio importante, a partire dalla fine degli anni Quaranta, da una idea di scienza politica non disgiunta da quella economica, ad una idea più complessa in cui, comunque, resta convinto del legame metodologico fra le due discipline: “la scienza politica non può non trarre vantaggio - anzi non può prescindere - dall'utilizzazione delle tecniche di ricostruzione e d'interpretazione, nonché di previsione, della condotta umana, già elaborate dalla scienza economica (...) Una teoria generale dell'azione politica non può prescindere dallo schema razionalistico se vuole interpretare, spiegare e, all'occorrenza, prevedere l'azione politica”<sup>32</sup>.

Ma tornando al concetto di “politica”, la svolta che persegue lo studioso è quella per cui l'agire della politica si configura come “scambio di poteri e, in tal senso, la scienza politica come “l'interpretazione e la spiegazione di questo scambio di poteri”<sup>33</sup>.

Dunque, per Leoni il concetto centrale della sfera della politica è quello di potere con il quale si indica “la possibilità di un attore di far corrispondere alla propria volontà i comportamenti di un altro o

---

<sup>29</sup> Leoni B., *Oggetto e limiti della scienza politica*, «Il Politico», 4, 1962, p. 745.

<sup>30</sup> Ivi, p. 744.

<sup>31</sup> Su Leoni critico di Kelsen cfr. *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto* (1960), *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto* (1962) entrambi ora in Leoni B., *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffrè, 1980. Si veda anche N. Bobbio, *Bruno Leoni di fronte a Weber e a Kelsen*, «Il Politico», 1, 1982.

<sup>32</sup> Leoni B., *Oggetto e limiti della scienza politica*, cit., p. 752.

<sup>33</sup> Ivi, p. 752.

di altri attori”<sup>34</sup>. Nella ricerca dei connotati propri del potere politico (che viene distinto dal potere in senso generale), Leoni individua due definizioni diverse: la prima basata sulle decisioni di gruppo e fondata, dunque, “sulla coercizione e sull’idea di governo”; la seconda “fondata sul mutuo riconoscimento e scambio di poteri individuali a protezione di certi beni minimi e indispensabili per ciascuno” e pertanto basata sul concetto di “cooperazione non coercitiva” nonché sull’aspettativa di ridurre al minimo “del governo”<sup>35</sup>.

Se, pertanto, due appaiono i concetti chiave della scienza politica contemporanea, ossia “quello di potere e quello di stato”, la maggior parte degli studiosi sembrano prediligere il primo poiché esso “appare più ampio, più empirico (per dirla machiavellianamente: più effettuale) di quello di stato” il quale, a sua volta, permane eccessivamente appesantito da implicazioni di natura “giuridico-dogmatica” per essere usato in una disciplina a carattere empirico come dovrebbe essere la scienza politica<sup>36</sup>.

Più complessa la questione riguardante il concetto di stato. Leoni, secondo alcuni, a partire dalle sue *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), conduce una “demolizione critica della dottrina dello Stato” poiché dottrina che appare insostenibile dal punto di vista logico e scientifico: “la dottrina dello Stato semplicemente non esiste. Può avere senso solo se, e in quanto, si riconverta nella ricerca di contenuti semantici e delle loro relazioni empiriche che questa o altre parole hanno assunto, nelle diverse epoche storiche, per denotare le forme tipiche di associazione politica”<sup>37</sup>.

Leoni, tuttavia, riscontra un difetto nelle teorie che si occupano del potere politico, quello per cui il rapporto di potere viene concepito in modo monodirezionale, procedente, cioè dai governanti verso i governati, categorie, queste, considerate definitivamente stabili e non comunicanti fra loro. Lo studioso, in proposito osserva che “queste teorie trascurano semplicemente il fatto che anche il più umile dei soggetti del rapporto di potere non è, a ben guardare, soltanto governato, ma anche governante, almeno per qualche rispetto limitato, ma relativo a beni che il soggetto considera per lui fondamentali”<sup>38</sup>.

Si tratta, in altre parole, del fatto che tale rapporto si caratterizza per la sua natura bilaterale o multilaterale a partire dall’idea che si dovrebbe parlare di un rapporto “fra i poteri dei singoli individui” come elemento alla base “di ogni altro rapporto tipico nella convivenza che così viene ad organizzarsi”<sup>39</sup>.

Quando questi rapporti di potere fra gli individui sono in una “situazione di pace” essi si svolgono dentro “lo stato” e, pertanto figureranno come rapporti scambievoli, seppure entro certi limiti: “Il

---

<sup>34</sup> M. Stoppino, Introduzione, a B. Leoni, *Le pretese dei poteri: le radici individuali del diritto e della politica*, Milano, Società Aperta ediz., 1997, p. XIV.

<sup>35</sup> Ivi, p. XIV.

<sup>36</sup> Leoni B., *Oggetto e limiti della scienza politica*, cit., p. 752.

<sup>37</sup> De Mucci R., *Introduzione*, in Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 23.

<sup>38</sup> Ivi, p. 754.

<sup>39</sup> Ivi, p. 754.



fenomeno del potere sta appunto, se non erro, alla base degli stati, anche se un tale scambio è stato finora poco studiato”.

Leoni osserva poi che la nozione di scambio di potere è stata poco studiata dagli studiosi di scienze politiche ma, soprattutto, respinta dagli studiosi di economia. Tuttavia, egli è convinto che tale avversione sia un profondo errore dato che se le scienze economiche si occupano unicamente dello scambio dei beni e dei servizi, si dovrà tener conto che tali scambi “economici” sono solo resi possibili da “quello scambio di potere che in definitiva costituisce la base di ogni altro scambio”<sup>40</sup>.

Ecco che la politica non solo si autonomizza rispetto al diritto e all’economia, ma risulta essere il campo dell’agire indispensabile affinché gli altri, di fatto, abbiano vita: “Concludendo, chiude Leoni, noi possiamo ravvisare l’oggetto di una scienza politica nello scambio dei poteri operato dagli individui come premessa e condizione indispensabile per ogni altro tipo di scambio: scambio di pretese, e scambio di beni o di servizi. In questo senso si può dire che la scienza politica studia le premesse dell’attività comunemente chiamata giuridica e di quella comunemente chiamata economica: l’attività politica è in questo senso priore ad ogni altra che implichi rapporti fra più individui appartenenti alla stessa situazione”<sup>41</sup>.

## 2.2 *Potere e individui*

Come si è compreso, la nozione di “potere” è ormai divenuta centrale nella riflessione sulla politica da parte di Bruno Leoni, esso è quella particella aggregante che lo studioso stava cercando per individuare il dato comune in tutti i settori investiti dallo studio della politica, la caratteristica fondamentale alla quale si fa riferimento come elemento imprescindibile da cui tutto il resto dell’agire degli individui prende le mosse. In tal senso, il concetto di potere politico, seppure Bruno si affretta a distinguerlo da quello di potere generalmente inteso, rientra comunque nella stessa famiglia concettuale, essendo, appunto, una caratteristica delle relazioni umane.

La convinzione sulla centralità della nozione di potere, a mio avviso, si può benissimo riallacciare a altri concetti del Leoni maturo, ossia a quello della libertà individuale e, soprattutto, a quello che è stato chiamato “l’individualismo integrale” di questo autore<sup>42</sup>. Dal punto di vista metodologico, afferma Stoppino questa concezione dell’individualismo da parte di Leoni richiede “che ogni descrizione o esplicazione dei fatti sociali faccia sempre capo, in ultima analisi, agli individui e alle azioni e volontà

---

<sup>40</sup> Ivi, p. 754.

<sup>41</sup> Ivi, p. 755.

<sup>42</sup> Cfr. Stoppino M., *L’individualismo integrale di Bruno Leoni*, «Il Politico», 4, 1979.

individuali. Ciò vale per qualsivoglia scienza sociale, dalla scienza politica alla scienza del diritto, dall'economia alla sociologia; e per ogni tipo di entità collettiva o di fenomeno sociale complesso, che occorra descrivere o interpreta"<sup>43</sup>.

Pertanto, prosegue Stoppino, la politica secondo Leoni appare come "il dominio dei poteri degli individui", non in senso generico, ma relativamente ad un certo tipo di poteri degli individui, ossia quelli, relativi a beni considerati fondamentali, cioè che tutti hanno nei confronti di tutti: dall'incontro di questi poteri risulta la comunità politica: lo stato. E mercato, ordinamento giuridico e stato, così intesi, corrispondono agli interessi di tutti gli individui che vi partecipano"<sup>44</sup>.

Sempre Stoppino rileva come una costruzione teorica della società di questo tipo tende inevitabilmente a considerare la stessa società secondo una prospettiva mutuata dalla teoria economica classica e liberale, per cui come l'economia, anche il diritto e la politica divengono processi spontanei. Va detto, in tal senso, che Leoni giunse in un primo momento, come si è in parte già visto, a considerare rischiosa una eccessiva aderenza della politica ai modelli dell'economia, ponendo in risalto proprio la differenza tra le scelte economiche, eminentemente scelte individuali, e le scelte politiche, prettamente scelte di gruppo. Tuttavia, data proprio questa natura della scelta politica in esso vi rintracciava un "ineliminabile elemento coercitivo".

Come si vedrà, proseguendo nel ragionamento, l'aderenza del pensiero di Bruno Leoni alle concezioni della Scuola Austriaca continuerà ad apparire decisamente presente.

Prima di procedere sul tema dell'individualismo in rapporto alla politica, va analizzato il concetto di potere politico in modo dettagliato. In *Diritto e politica* lo stato è la situazione in cui si trovano i poteri dentro la società<sup>45</sup>. A questi poteri sono però attribuite tre precise caratteristiche: la loro diffusione, che possono essere scambiati e la loro complementarietà. In primo luogo, attraverso lo scambio dei poteri tutti gli attori possono godere di un miglioramento, come avviene nell'economia, come nel caso dell'economia dove vi è una utilità marginale più alta nel bene acquisito rispetto al bene ceduto. Inoltre, ogni individuo possiede una certa parte di potere politico, ove essi hanno, appunto, la possibilità di far rispettare la propria persona e i propri beni. Ed ancora, i poteri vengono scambiati dagli individui, "dando origine all'ordine sociale, ossia ad una situazione in cui è possibile effettuare previsioni sui comportamenti altrui e sugli esiti dei propri comportamenti"<sup>46</sup>.

Nota Masala che, a differenza di altre teorie della politica fondate sul concetto di potere, qui il potere dei governanti "non appare come *il* potere politico" che è, invece, "la possibilità di ottenere rispetto tutela o garanzia dell'integrità e dell'uso di beni che ogni individuo considera fondamentali e

---

<sup>43</sup> Ivi, p. 591.

<sup>44</sup> Ivi, p. 591.

<sup>45</sup> Leoni B., *Diritto e politica*, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», I, 1961.

<sup>46</sup> Masala A., *Bruno Leoni e l'Austro-liberalismo*, cit., p. 121.

indispensabili alla propria esistenza: la vita, il possesso di taluni mezzi per conservare la vita, la possibilità di creare una famiglia e preservare la vita dei suoi membri e così via”<sup>47</sup>.

Da ciò ne discende che vita associata degli individui, insomma la società intesa classicamente, si identifica come la dimensione in cui avviene lo scambio di poteri. Per cui, osserva ancora Masala, appare significativo che la terza caratteristica del potere, ossia la complementarità, si ha nel momento che tali poteri si realizzano attraverso la capacità di tutelare la libertà personale da parte di ogni individuo: “ottenere rispetto da parte degli altri, che rinunciano a modificare la nostra situazione senza il nostro consenso, e in cambio di una nostra corrispondente rinuncia, ha infatti una stretta relazione con la libertà negativa, il non impedimento da parte altrui su questioni che riguardano la nostra vita privata”<sup>48</sup>.

Leoni, dunque, considera il potere una relazione tra gli individui, ove uno determina il comportamento dell’altro. Per cui l’uomo è oggetto e soggetto del potere, in base alla sua posizione nella relazione. Però, nello specifico, il potere risulta essere “un rapporto tra azioni” nel senso che “esercitare potere è compiere un’azione; e subire il potere è compiere un’azione”<sup>49</sup>. Afferma Leoni che “molto spesso si commette l’errore di considerare il potere soltanto dal punto di vista del comando. La verità è che il concetto di potere non è completo se non si considera, accanto all’idea di comando, anche quella di obbedienza, che gli è correlativa (...) il potere designa una richiesta soddisfatta”<sup>50</sup>.

S’è detto che Leoni distingue la nozione di potere politico da quella di potere in generale. Il secondo offre, seppure in forma grossolana, un orientamento verso la dimensione politica della società. A partire dalla natura del potere in generale, si possono sviluppare quattro diverse modalità del rapporto fra individui: quello sociale puro, economico, giuridico e quello, appunto, politico.

Il primo è relativo a quella che Leoni intende essere una situazione in cui le azioni degli individui sono reciprocamente compatibili e viene garantita una condizione minima di coesistenza. Tuttavia, la coesistenza pacifica non si limita alla sola compatibilità fra le azioni di tutti ma procede al formarsi di tipi di collaborazioni fra gli individui le quali vengono a scambiarsi. Si ha, dunque, una tipologia di azioni considerate complementari, ossia che sono “reciprocamente condizionate” e che “facilitano positivamente gli scopi degli attori (...) È questo, nella terminologia proposta da Leoni, l’aspetto economico della società”<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Leoni B., *Diritto e politica*, cit., pp. 218-219.

<sup>48</sup> Masala A., *Bruno Leoni e l’Austro-liberalismo*, cit., p. 122.

<sup>49</sup> Stoppino M., *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, in Stoppino M., *Potere ed élites politiche. Saggi sulle teorie*, Milano, Giuffré, 2000, p. 203.

<sup>50</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, Pavia, Viscontea, 1959, p. 125. Si è già avuto modo di citare anche la nuova edizione dell’opera curata da R. De Mucci e L. Infantino (2004). Nelle pagine successive si è scelto però di utilizzare come fonte per le citazioni l’edizione del 1959, mentre per quella del 2004 ci si è soffermati sull’*Introduzione* di De Mucci.

<sup>51</sup> Stoppino M., *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, cit., p. 204.

Queste due tipologie di azioni (quelle compatibili e complementari) a loro volta possono ripetersi nel tempo seguendo certi schemi e talune regole, schemi e regole sulle quali possono contare gli individui per potere effettuare delle previsioni circa l'azione da attendersi dagli altri e in merito alle azioni che possono essere intraprese. Si tratta di regole "cioè schemi di condotta e quindi di previsione di condotte"<sup>52</sup>. E qui, dunque, siamo approdati all'aspetto giuridico della società.

Arriviamo, infine, all'aspetto politico della società. Scrive Leoni "l'aspetto politico in quanto si riconnette al fenomeno potere e quindi a quello comando ed obbedienza, è strettamente connesso ai precedenti aspetti. Infatti lo scambio dei comportamenti secondo regole molto spesso avviene nella forma di obbedienza a determinati comandi, o di comando che pretende determinate obbedienze. Ciò implica una situazione di potere fra le persone che compiono lo scambio"<sup>53</sup>. Tuttavia, come è stato rilevato questo appare come una visione parziale delle relazioni di potere, essendo orientata ad una prospettiva dove gli attori o "comandano" oppure "obbediscono".

La precisazione leoniana circa un concetto di potere e di politica "allargati", nasce dalla necessità di fuoriuscire da certi schemi classici che ruotano attorno alla nozione di potere politico, inteso, si potrebbe azzardare, in maniera "hobbesiana", dove il potere individuale, concepito in una dimensione negativa di "caos", legato alla ferinità naturale degli esseri umani, viene ad un certo punto sostituito dal potere di una "creatura" unica, perfetta, il *leviatano*, una macchina costituita dalla collettività degli individui raccolti sotto la protezione e l'obbedienza allo Stato<sup>54</sup>.

Al contrario, in Leoni, il liberalismo e l'eredità che a lui perviene dalle teorie economiche, lo spingono quasi naturalmente a rifiutare una simile concezione monodirezionale del potere. Ed inoltre, come annota Masala, seguendo il ragionamento di Leoni "non è possibile che in una società l'ordinamento preceda la situazione di potere esistente: esso, infatti, rilette una situazione di potere esistente". A bene vedere, siamo all'opposto di una concezione hobbesiana, dove l'ordinamento è stabilito a priori rispetto alla società in cui deve calarsi.

Ma, tornando all'aspetto politico della società, egli vede la sua comparsa nel momento in cui le condotte compatibili e complementari degli individui, svolte secondo alcune regole stabilite, sono esse stesse oggetto di potere nel senso che gli individui "hanno la possibilità di determinare le corrispondenti azioni altrui"<sup>55</sup>.

In altre parole, piuttosto che una idea del potere associata a quella di autorità, si ha qui una idea di potere diffuso tra tutti gli individui, il quale "assiste le loro previsioni e pretese di determinati

---

<sup>52</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), cit., p. 172.

<sup>53</sup> Ivi, p. 185.

<sup>54</sup> Cfr. Schmitt C., *Il Leviatano di Hobbes*, in Schmitt C., *Scritti politici*, Milano, Giuffrè, 1980.

<sup>55</sup> Stoppino M., *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, cit., p. 205.

comportamenti altrui”<sup>56</sup>, per cui, come afferma Leoni, il potere dell’ autorità si va ad innestare in questo contesto ma manifestandosi come “strumento di altri poteri, che sono i poteri in definitiva dei singoli individui, i poteri che tutti gli individui hanno di vedere soddisfatte le loro pretese”<sup>57</sup>.

### 2.3 Potere, decisioni e procedure

A questo punto, dopo aver chiarito cosa egli intende per “potere” (come si è visto), e dopo aver chiarito allo stesso tempo cosa intenda per “politico” (prendendo in prestito la nozione di *policy* anglosassone con si indica ogni decisione presa in vista di un fine consapevole)<sup>58</sup>, Leoni propone una sua interpretazione della teoria politica, a partire dalla ridefinizione dei suoi due concetti chiave, ossia quello del potere e dello stato<sup>59</sup>.

Se, in un primo momento aveva definito il potere la capacità di influire sulla condotta degli altri ed impedire agli altri analoga influenza su di noi, Leoni ora si concentra sul concetto di decisione di gruppo, definendo dunque il potere come “la possibilità di far coincidere la propria scelta con quella del gruppo quale che sia la procedura con la quale si addivene alla scelta da parte del gruppo, e politiche si possono definire le decisioni del gruppo che determinano l’ emergenza di questo potere. Se poi consideriamo le decisioni politiche come avvenute in una determinata situazione storica, le possiamo definire come decisioni il cui risultato è una modificazione della situazione di potere già esistente; perché evidentemente

ogni decisione di questo tipo comporta l’ emergenza di un certo potere, e quindi una modificazione dello stato di potere precedente”<sup>60</sup>.

Allo stesso tempo, si può definire lo stato come: “lo *status*, la situazione del potere risultante o dei poteri risultanti a un certo momento storico in una comunità concepita come insieme di gruppi di decisioni. (...) Se consideriamo tutto l’ insieme dei gruppi decidenti e la situazione dei poteri risultanti dall’ insieme delle loro decisioni, noi possiamo dare a questa risultante il nome di stato. Lo stato non è dunque né una persona, né un insieme di persone, e neppure un insieme di istituzioni, come lo intendono i giuristi ma, empiricamente, è la situazione, l’ insieme delle situazioni di potere esistenti in una società

---

<sup>56</sup> Ivi, p. 205.

<sup>57</sup> Leoni B., *Lezioni di filosofia del diritto*, Pavia, Viscontea, 1959. p. 156.

<sup>58</sup> De Mucci R., *Introduzione*, in Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 32.

<sup>59</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 154.

<sup>60</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), cit., pp. 277-278.

di cui fanno parte parecchi gruppi decidenti, in ognuno dei quali emerge una certa situazione di potere”<sup>61</sup>.

Torna, come si era visto in precedenza, una critica al concetto di Stato inteso in senso “organicistico”, dove tale creatura (“anfibiologica”, ossia che vive per metà immersa in una prospettiva empirico-giuridica e per l’altra metà “intrisa di dommatica giuridica”) diviene soggetto a sé, dotato di propria volontà seppure emergente da rapporti “psicologici interindividuali”, dove, però, gli stessi individui divengono “mero” accidente nel suo percorso<sup>62</sup>. Il concetto organicistico dello stato ha una storia antica, che parte da Platone e approda alla dottrina soggettiva del XIX secolo, passando soprattutto per Hobbes (di cui si è fatto cenno a proposito della nozione di potere). Si tratta di una questione che, al momento, va però rimandata al prossimo capitolo.

“Gruppo”, che sembrerebbe qui una nozione “nuova” se non addirittura “inusuale” in Leoni è da intendersi come una realtà in cui l’individuo si relaziona con qualcun altro, fosse anche un’altra sola persona: “il solo fatto che i rapporti di potere siano rapporti almeno fra due persone implica già l’esistenza del gruppo di queste due persone”<sup>63</sup>. Se, dunque, si stabilisce che le decisioni di un gruppo possano disporre anche minimamente di potere e coazione, queste saranno tutte “in senso generalissimo” politiche”<sup>64</sup>.

Tuttavia, se possono essere tutte decisioni politiche, andrà però osservato che vi è una dimensione più ristretta di campo d’azione in cui la decisione di gruppo avrà una importanza di fondo rispetto al resto delle decisioni. Tale dimensione è quella per cui le decisioni politiche per eccellenza sono “le decisioni relative alle procedure, perché precisamente attraverso il gioco delle procedure si determinano le decisioni che determinano l’emergenza dei rapporti di potere. Chi stabilisce queste procedure condiziona tutto il processo di emergenza dei rapporti di potere”<sup>65</sup>.

Siamo giunti, dunque, all’idea che ci sono delle decisioni politiche, più importanti, quelle che stabiliscono le procedure, in quanto a partire dalle procedure gli individui vedono le loro scelte vincolate e si vanno a determinare i rapporti di potere e di coazione. Tuttavia, qui emerge una questione problematica non di poco conto: il fatto che la procedura non presenta i caratteri propri del ragionamento logico e, dunque, la decisione politica, avviene attraverso una “deliberata rinuncia al ragionamento”<sup>66</sup>.

La questione che sorge è che la prevalenza delle procedure si fonda sull’emergere di una scelta sulle altre non tenendo conto dei procedimenti logici che scaturiscono normalmente dal ragionamento attorno ad una scelta da prendere. Si può dire, prosegue Leoni, che la procedura sia il “contro modello

---

<sup>61</sup> Ivi, pp. 278-279.

<sup>62</sup> De Mucci R., *Introduzione*, in Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 26.

<sup>63</sup> Ivi, p. 279.

<sup>64</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 155.

<sup>65</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), cit., p. 283.

<sup>66</sup> Ivi, p. 285.

del procedimento logico”, lo “pseudo-ragionamento di un personaggio che non ha cervello, come appunto il gruppo”<sup>67</sup>. Fuori di metafora, prosegue lo studioso, il gruppo non è né un soggetto di decisione nel senso empirico come non è un soggetto di ragionamento.

Resta il fatto, però che, se la procedura nelle decisioni politiche risulta essere l’opposto dei procedimenti di natura logica, purtroppo essa appare spesso come un necessario “surrogato” che ne stabilisce, di fatto, la razionalità, poiché sussiste l’impossibilità “di trovare un procedimento sul quale concordino tutti i membri del gruppo. In questo senso la scelta di adottare una procedura è perfettamente logica è razionale, perché consiste proprio nell’unico modo (o almeno nel miglior modo sinora trovato) di prendere delle decisioni di gruppo nel caso non vi sia unanimità”<sup>68</sup>.

Però, seppure “razionale” per “forza”, la procedura finisce per essere, conclude Leoni, “unicamente la modalità o il complesso di modalità con le quali viene attribuito carattere privilegiato a una certa decisione che, presa da determinati individui nell’ambito del gruppo diventa, per questo suo carattere privilegiato, la decisione del gruppo”<sup>69</sup>.

Si pone anche un’altra questione: chi stabilisce le procedure, di fatto, finisce per condizionare tutto il processo che genera i rapporti di potere che da esse sono regolati. Ma a risolverla (o quanto meno a sembrare di risolvere tale questione) troviamo quello che Leoni indica come il concetto di equilibrio in politica: “si può parlare di equilibrio quando i membri del gruppo dimostrano, con un qualche comportamento, la volontà di appartenere al gruppo e di volervi restare”<sup>70</sup>, sintetizza Masala evocando Leoni che afferma: “si può parlare di un equilibrio tra i desideri di queste persone di far parte del gruppo, e i mezzi che vengono adottati per soddisfare quei desideri”<sup>71</sup>.

Però questa formula di equilibrio politico non sembra soddisfare la vita politica complessa, in quanto si pone il problema di chi in un gruppo non considera legittimo che il gruppo prenda delle decisioni per suo conto, o che non vorrebbero far parte di un gruppo ma ne sono costretti, subendo le decisioni.

Qui si avverte l’eco del liberalismo classico (ad esempio Tocqueville e la sua “dittatura della maggioranza”) e Leoni arriva a rintracciare la possibilità che il gruppo finisca per esercitare una forma di violenza sull’individuo singolo: “l’esistenza di una specie di violenza alla base del gruppo politico, almeno nei confronti di coloro che, pur coesistendo coi membri del gruppo politico in un certo ambito storico, non condividono con essi la convinzione che sia necessario prendere decisioni di gruppo”.

---

<sup>67</sup> Ivi, p 284.

<sup>68</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 155.

<sup>69</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), cit., p. 292.

<sup>70</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 155.

<sup>71</sup> Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato* (1959), cit., p. 298.

Ecco che Leoni pone in risalto uno dei nodi critici o limiti fondamentali del del gruppo politico, ossia “il fatto che esso è basato sulla coercizione”. Di fatto può accadere, prosegue Leoni, che “in molti casi vengono trattati come membri del gruppo individui che non condividono con altri membri del gruppo la convinzione che si debbano adottare della decisione di gruppo ma che devono subire quelle decisioni. Tale concetto è una costruzione concettuale, basata sull’ipotesi che tutti coloro che subiscono le decisioni del gruppo siano in realtà unanimi, almeno nel senso che abbiano riconosciuto la necessità di giungere a decisioni di gruppo”<sup>72</sup>.

Si giunge, alla fine, ad un altro nevralgico concetto leoniano, quello del cosiddetto “rapporto egemonico”. Questo tipo di rapporto si fonda, sulla coercizione (...) per cui ben si colloca nel dominio politico”. Ed ancora, “nella vita politica le imposizioni di rapporti egemonici si incrociano” e dunque ne consegue che “la vita politica consiste nello scambio, nella corrispondenza di rapporti egemonici”<sup>73</sup>.

A quel punto, per così dire, salta anche il concetto di equilibrio poiché la corrispondenza di rapporti egemonici non implica un vero e proprio equilibrio: “il dire che gli squilibri si compensano è una maniera assai imperfetta per esprimere la circostanza che l’individuo si trova ora dalla parte vantaggiosa dello squilibrio, ora da quella svantaggiosa. La vita politica è fatta di queste correlazioni fra squilibri”<sup>74</sup>.

Semmai vi fosse un campo in cui è lecito parlare di un concetto di equilibrio reale, quello è il campo economico, ma non quello della politica. Piuttosto, conclude Leoni, “nel dominio politico si dovrebbe usare quello delle alternanze di squilibri, perché soltanto in modo presuntivo, e in ultima istanza, si può parlare di equilibrio in politica. La vita politica è fatta spesso di rapporti *zoppi*, nei quali qualcuno si sacrifica senza avere nulla in cambio: perciò il rapporto disproduttivo o egemonico è tipico del dominio politico”<sup>75</sup>.

Siamo giunti, attraverso una seppure ridotta e insufficiente panoramica attorno al binomio politica/potere (binomio fondamentale nella teoria politica di Leoni), a incominciare ad intravedere la potenziale critica alla democrazia che emerge nelle riflessioni leoniane. È chiaro che la traduzione in termini concreti, cioè desumibili dalla vita e dalla quotidianità dell’agire democratico nelle società, di queste riflessioni teoriche dello studioso non possono finire per investire una serie di capisaldi della stessa democrazia: la rappresentanza, la rappresentatività dei partiti, il rapporto fra maggioranze e minoranze, il rapporto fra il “gruppo” e la libertà individuale.

---

<sup>72</sup> Ivi, pp. 302-303.

<sup>73</sup> Ivi, p. 308.

<sup>74</sup> Ivi, p. 308.

<sup>75</sup> Ivi, p. 308-309.



## TERZO CAPITOLO

### DEMOCRAZIA E LIBERTÀ INDIVIDUALE

#### 3.1 *Democrazia come status*

Se si analizzano i lavori di Leoni si potrà notare che i punti in cui lo studioso affronta in modo sistematico il tema della democrazia sono assai rari. Piuttosto che ricercare una trattazione “compiuta” si dovranno individuare i passaggi, che invece sono frequenti, nei quali Leoni “utilizza” il concetto di democrazia nel senso di uno *status*, una “condizione della società” in cui verificare una serie di nodi cari alla sua riflessione. In tal senso, la democrazia non viene studiata “in sé”, come forma di governo, quanto come situazione in cui può risultare limitata o non limitata la sfera d’azione individuale<sup>76</sup>.

È superfluo dire che Leoni non mette mai in dubbio il valore della democrazia quale *status* ottimale delle società novecentesche in cui una serie di diritti fondamentali sono finalmente sanciti e garantiti, in cui i sistemi sociale, politico e di governo si fondano su una serie di principi ineludibili come ad esempio l’uguaglianza giuridica, il sistema di potere diffuso fra i cittadini, ecc.

Tuttavia, il suo pensiero, intanto prova a discostarsi da una certa tendenza “celebrativa” e riferita al “dogmatismo della democrazia”, per approdare, al contrario, non in una critica politica e tantomeno ideologica al concetto di democrazia, quanto ad una analisi critica sulle reali potenzialità che la democrazia ha rispetto alla salvaguardia delle libertà individuali. Nel senso che non che queste siano intaccate dalla filosofia democratica, quanto perché nella procedura democratica egli rintraccia dei nodi irrisolti.

La sua analisi critica verte, piuttosto, sulle modalità che la democrazia pone in atto, quale sistema di organizzazione della società, ma all’interno di una dimensione che, specie nell’Europa continentale, presenta una visione “organicistica” della stessa società organizzata nello stato, visione che, potremmo dire, finisce per essere rafforzata nella sua legittimazione proprio dalla “forma” democratica, ossia partecipativa degli individui alle scelte collettive e al governo della società.

Seppure nella democrazia può trovare compimento questa visione “organicistica” (il “mito” dello Stato), la sua storia è molto più antica ed, in particolare, si può individuare nel già citato Hobbes un punto di partenza interessante, sul quale vale la pena di soffermarsi.

Con Hobbes abbiamo la giustificazione teorica dell’esistenza dello Stato che, partendo da una idea generica di governo della cosa pubblica e attraverso la consapevolezza che l’individuo stabilisce

---

<sup>76</sup> Masala A., *Il liberalismo di Bruno Leoni*, cit., p. 53.

un contratto con la società, sfocia in una visione dello Stato stesso non solo come necessario razionalmente ma che ha in sé la ragion d'essere dell'esistenza degli individui sociali<sup>77</sup>.

Lo Stato, secondo Hobbes, deve non solo garantire il governo e la sicurezza dei cittadini, ma può e deve garantire la certezza degli individui che sotto di esso si riparano e deve quindi avocare a sé la verità. La nozione di Stato diviene laica esulando completamente da costruzioni o legami con l'ultraterreno, nel momento stesso in cui si genera una nozione quasi 'religiosa' dello Stato quale unico rappresentante della collettività che sotto di lui si ripara.

Volendo sintetizzare in poche parole ciò che dal Leviatano emerge con più forza, potremmo affermare che se "*homo, homini, lupus*" era la condizione naturale degli individui, con Hobbes l'uomo appare come la salvezza per l'uomo stesso: "*Homo, homini, Deus*", ma per essere tale sarà necessario che esso si trasformi radicalmente, anzi, che esso divenga la sintesi di tutti gli individui, ossia l'uomo artificiale, il Leviatano.

Il Leviatano si esprimerà sotto forma di potere e di comando ma sarà, al tempo stesso, l'espressione di volontà e di rappresentanza degli uomini associati che rispetteranno ed obbediranno a questa forza perché così obbediranno a sé stessi. La sovranità alla quale tale concetto si collega deriva quindi da un contratto e non da natura divina, eppure non per questo si tratta di una sovranità debole, anzi Hobbes rafforza le basi dell'autorità perché le ricerca in un atto compiuto razionalmente dagli uomini.

Così che lo Stato hobbesiano si caratterizza per la sua concezione laica e sacra al tempo stesso, ossia per la trasposizione di elementi teologici dall'universalismo medioevale cristiano al particolarismo statale dell'era moderna. In tal senso è stato rilevato il fatto che gli elementi 'religiosi' appartenuti alla Chiesa vengono fatti propri dai difensori del diritto dello stato. Cambia però la natura, essa diviene appunto razionale perché nasce da necessità tutte umane di costruire un potere rappresentativo degli individui: "La motivazione si svolge quindi in senso inverso rispetto ai ragionamenti che sostengono il diritto divino: il potere dello stato è onnipotente, quindi ha carattere divino. Ma la sua onnipotenza è di origine tutt'altro che divina: è opera dell'uomo, e si costruisce attraverso un patto stipulato da uomini"<sup>78</sup>.

Come si può notare a proposito del *Leviatano* di Hobbes, le nozioni di "comando" e di "potere" appaiono come due elementi che stabiliscono la primarietà dello Stato sugli individui. Una natura, questa, che non sembra scomparire con l'avvento del moderno stato democratico in cui comunque "il potere è uno *status* fondato su relazioni di comando-obbedienza"<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. Chevalier J.J., *Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, 1998.

<sup>78</sup> Schmitt C., *Il Leviatano di Hobbes*, in *Scritti politici*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 84

<sup>79</sup> De Mucci R., *Introduzione*, in Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 28.

Abbiamo così vari nodi critici in cui la democrazia appare come “banco di prova” alla luce di una dottrina puramente liberale, qual è quella di Leoni. Tra questi nodi, quelli che prenderemo in considerazione sono: il criterio della pubblica opinione, della rappresentanza e del rapporto fra maggioranza e minoranza. È abbastanza facile capire perché per il nostro studioso questi siano dei nodi essenziali: si tratta, in tutti e tre i casi, di situazione in cui a rapportarsi è l’individuo di fronte alla collettività o, in altre parole, in cui confrontano il potere individuale e quello della società/stato.

Già da questo orientamento, si comprende, allora, perché Leoni, tra le molteplici definizioni di democrazia, preferisca quella secondo cui la democrazia si fonda sull’idea – organicistica, aggiungiamo – che il potere in uno stato risieda nella volontà della “comunità come un tutto”. In questo “tutto”, quale sarà il “posto” riservato all’individuo e alla sua volontà?

Ma, andando con ordine, inizialmente Leoni, in un suo studio sul concetto di pubblica opinione, si sofferma a considerare, secondo un criterio scientifico-politico, “la valutazione” di quella particolare forma di stato che è, appunto, lo “stato democratico”<sup>80</sup>.

Democrazia, afferma Leoni, è una “parola abusata” i cui significati possibili storicamente si sono sedimentati a seconda della prospettiva utilizzata. Due, però, appaiono gli ambiti principali in cui questo termine acquista un senso scientifico, quello sociale e quello politico. Nel primo si insisterà sull’idea di uguaglianza delle opportunità, dei diritti e delle condizioni, sulla cessazione o limitazione di qualsiasi privilegio di classe. Il secondo rimanda, anzitutto, al significato originario della parola democrazia, ossia alla designazione di una forma di governo nel quale il potere sovrano appartiene alla maggioranza numerica dei cittadini. In proposito, suggerisce Leoni, il significato più “accettabile” della democrazia in senso politico, lo si può ricavare dalla definizione di Bryce il quale afferma essere la democrazia “un termine inteso a designare la forma di governo in cui il potere di uno stato risiede non già in una classe particolare, ma nei membri della comunità come un tutto”<sup>81</sup>.

Lungo il corso della sua attività di studioso Leoni ha posto di frequente la questione “democrazia” su di un piano di verifica circa la sua indiscutibile validità come “idea” e la sua “possibile” validità come “applicazione” pratica. Ciò in particole lo si può desumere dalle riflessioni che lo studioso ha svolto attorno ai temi della rappresentanza e dell’opinione pubblica

---

<sup>80</sup> Leoni B., *Il concetto di pubblica opinione*, cit., p. 72.

<sup>81</sup> Bryce, *Modern democracies*, New York, 1921, cit. in Leoni B., *Il concetto di pubblica opinione*, cit., p. 74.

### 3.2 *Democrazia e rappresentanza*

Rispetto alla rappresentanza, il discorso si fa più stringente in *La libertà e la legge* in cui Leoni sottolinea come il concetto classico di “processo democratico” non assomiglia affatto all’odierno funzionamento della democrazia contemporanea. A partire dalla lezione di Schumpeter, la democrazia, osserva Leoni, è quel processo per cui è permesso al popolo di decidere le questioni tramite suoi rappresentanti eletti in un consesso specifico (parlamento), cosa che, si presume, offriva “un surrogato efficiente della decisione diretta di problemi generali da parte del popolo”<sup>82</sup>. I rappresentanti, prosegue lo studioso, compivano ciò che tecnicamente per il popolo era impossibile fare e per questo essi fungevano da delegati il cui compito era formulare la volontà del popolo, termine questo che non indicava una entità “mitica” ma “l’insieme degli individui nel loro *status* di cittadini”.

Se la formula originaria è chiara assai meno chiaro è l’impianto applicativo di tipo politico secondo il quale il delegato possa raggiungere il compimento della volontà dell’insieme degli individui. Per cominciare il termine “rappresentare” risulta decisamente generico.

I diversi significati del termine si legano ai differenti ambiti di studio, per cui il primo di essi proviene dal diritto privato e investe dottrina strettamente giuridica della rappresentanza stessa. In tal senso, giuridicamente si parla del rappresentante come di un delegato o un mandatario che esegue istruzioni. La seconda accezione si ricollega all’ambito sociologico secondo il quale la rappresentanza è un “fatto esistenziale di somiglianza” il quale trascende la volontarietà e consapevolezza di voler rappresentare. Altresì, si dice che qualcuno è “rappresentativo di”, dunque, per intendere che tale individuo “impersona” alcune caratteristiche di un gruppo, di una classe, ecc<sup>83</sup>.

Il terzo significato che viene dato a tale termine indica il mandato rappresentativo come un mandato di responsabilità e costituisce l’accezione tipica della rappresentanza politica, anche se quest’ultima accezione in parte si lega alla rappresentanza sociologica e alla rappresentanza giuridica. In particolare, vi è uno stretto legame fra la rappresentanza politica e quella giuridica soprattutto nella dottrina europea la quale, attraverso il pensiero di molti autori, ritiene che la rappresentanza politica non è in realtà rappresentanza vera e propria poiché tale dottrina adotta la concezione della rappresentanza in senso privatistico. Infatti, se non si tengono conto delle diversità di fondo e di ambito di indagine fra i due tipi di rappresentanza (politica e giuridica) è inevitabile che si giunga alla conclusione che in nessun sistema politico vi può essere una vera e propria rappresentanza.

Se si rimane sul piano della politica il suo significato comprende una riflessione più complessa. Il principio della rappresentanza in epoca moderna fa emergere tre grandi questioni: far corrispondere alla reale struttura della nazione il numero di cittadini che devono scegliere i rappresentanti; avere

---

<sup>82</sup> Leoni B., *La libertà e la legge*, Macerata, Liberilibri, 1995, p. 133.

<sup>83</sup> Sartori G., *Rappresentanza*, in *Elementi di scienza politica*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 269-310.

candidati adeguatamente esponenti della volontà del popolo; individuare un metodo di scelta dei rappresentanti che “avesse come esito un appropriato riflesso delle opinioni del popolo rappresentato”<sup>84</sup>.

Purtroppo, osserva Leoni, in nessun paese si è riuscito a “conservare lo spirito della rappresentanza come attività svolta secondo la volontà del popolo rappresentato”<sup>85</sup>. E se, come ancora osserva Schumpeter, il concetto di “volontà comune” appare espressione contraddittoria qualora si riferisca ad un insieme di volontà individuali, allora, conclude Leoni, si dovrebbe considerare le decisioni politiche come implicanti sempre un “elemento incompatibile con la libertà individuale” e quindi non compatibile con la “vera rappresentazione della volontà delle persone la cui scelta è stata eventualmente rifiutata nella decisione adottata”<sup>86</sup>.

Seppure il suffragio universale sembrerebbe aver individuato finalmente la soluzione, garantendo a tutti i cittadini di poter godere del diritto di scegliere per se stessi un rappresentante, rimane, di fondo, l’indiscutibile verità che, almeno sul piano individualistico, “nessuno è più competente di se stesso a sapere cosa vuole”. Anzi, osserva Leone, più si allarga la platea di cittadini da rappresentare, più ci si allontana dallo scopo finale.

Nella rappresentanza politica, a prescindere dal metodo di scelta dei rappresentanti, ci si imbatte soprattutto nel problema della non corrispondenza fra volontà individuali e l’agire e le scelte da parte dei rappresentanti. Ma, prendendo in esame il metodo del voto, prosegue Leoni, ci si accorge che esso non fa che aumentare la distanza fra il concetto di rappresentanza e quello di libertà, perché se le decisioni di gruppo “implicano procedure, come la regola di maggioranza, incompatibili con la libertà individuale di scelta”, gli effetti del meccanismo di voto non potranno che essere ugualmente coercitivi<sup>87</sup>.

Se poi prendiamo in considerazione un altro elemento caratteristico della rappresentanza moderna, ossia quello per cui, afferma Leoni rifacendosi a Michels, i partiti politici appaiono come caratterizzati dalla “legge ferrea delle oligarchie” quale “regola principale dell’evoluzione interna di tutti i partiti”, avremo un ulteriore problema poiché “tutto ciò influenza non solo il destino della democrazia, ma anche quello della libertà individuale, laddove l’individuo partecipi al cosiddetto processo democratico e le idee di democrazia siano compatibili con quelle di libertà individuale”<sup>88</sup>.

Purtroppo la democrazia rischia di scivolare da parte dell’elettorato, ossia da parte dei cittadini, in un unico diritto di scelta che consisterebbe nel decidere quali gruppi dovranno contendersi la

---

<sup>84</sup> Leoni B., *La libertà e la legge*, p. 141.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 141.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 142.

<sup>87</sup> *Ivi*, p. 145.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 147.

*leadership* politica e ciò, veramente, “non è molto, però, per una teoria politica che usa ancora termini come democrazia e rappresentanza”.

### 3.3 *Maggioranze e minoranze*

Veniamo al secondo grande nodo della questione, quello del rapporto fra maggioranza e minoranza. Scrive Leoni, “molti confondono ancora il governo della comunità col governo della maggioranza, l’opinione pubblica con la volontà del popolo. Ma abbiamo visto che questi concetti non sono in realtà coincidenti. Dobbiamo scegliere: se ammettiamo che il fine della democrazia sia il puro governo della maggioranza, o del numero, allora l’opinione pubblica sarà un concetto estraneo, e scomparirà dinanzi a quello più definito e corpulento del meccanismo statale, che sacrifica senza pietà le minoranze dissenzienti. Un tale concetto è semplice, e sviluppato nelle sue ultime conseguenze pone la questione del potere sul piano di rapporti di forza tra le varie parti, o classi, del popolo. Ma se per avventura non ci accontentiamo di questa semplicità, il concetto di opinione pubblica riacquisterà tutta la sua funzione pratica, e ci orienterà verso una democrazia il cui fine non sia già il governo del puro numero, ma il governo di tutti: in cui cioè lo stato cessi di essere un meccanismo inesorabile, e la volontà del cittadino una semplice scheda elettorale; in cui il potere dello stato sia concepito, in ultima analisi, come uno strumento di adeguazione alle volontà reali - se pure spesso sfuggenti e indefinite - di ciascuno di noi”<sup>89</sup>.

Insomma, la “legge del puro numero” e il “diritto divino delle maggioranze” (come affermava Herbert Spencer)<sup>90</sup> appaiono a Leoni come nodi che il processo democratico non riesce a risolvere nel senso di garantire comunque la libertà dell’individuo e, soprattutto, il senso profondo dell’essere – tale individuo – partecipe a attore attivo della propria volontà. La questione della maggioranza è un tema che Leoni non abbandona mai e che riprende più volte nei suoi scritti.

Nel 1960 pubblica un saggio sul tema delle decisioni politiche e le regole di maggioranza, dove avanza non poche critiche alla regola di maggioranza semplice. Particolarmente la sua attenzione pare concentrarsi su alcune questioni specifiche. La prima è quella del carattere coercitivo della regola di maggioranza, dal punto di vista della minoranza soccombente. Se si prende in esame il principio che sottostà a tale regole, ossia l’uguale peso di ciascun voto, lo studioso verifica come l’eguale peso non significa affatto la stessa possibilità “di raggiungere i propri fini” in quanto votando con questo meccanismo si avrà, ad esempio una maggioranza raggiunto per un soffio (51%) che potrà far prevalere

---

<sup>89</sup> Leoni B., *Il concetto di pubblica opinione*, cit., p. 79.

<sup>90</sup> Leoni B., *Decisioni politiche e regole di maggioranza*, «Il Politico», 4, 1960, p. 714.

i propri fini rispetto ad una assai consistente minoranza (49%) che invece non riuscirà ad ottenere alcun risultato, per cui, per cui il 51% avrà valore cento e il 49% avrà valore zero<sup>91</sup>.

A ben vedere, prosegue il ragionamento Leoni, per i fautori della regola di maggioranza lo stesso peso dei voti ha valore solo quando un voto è sommato ad altri voti uguali, come nelle regole “elementari di aritmetica”. Tuttavia, applicare una proprietà aritmetica ai votanti vuole dire considerarli alla stregua di puri e semplici numeri. Da ciò ne consegue che, per Leoni, la regola di maggioranza è, puramente e semplicemente, la legge del numero.

Non si pensi che tale “difetto” comporti solo ed esclusivamente un problema per le minoranze (ossia la somma dei voti individuali che raggiungono lo zero come risultato). Infatti un altro problema ravvisato da Leoni è che, a partire dal pensiero di Buchanan e Tullock, egli vede nella regola di maggioranza semplice il rischio paradossale che esso non solo può avere come effetto il predominio della maggioranza sulla minoranza, ma anche quello, contrario, ossia di una minoranza sulla maggioranza. Difatti la regola di maggioranza semplice, molto più di quelle di maggioranza qualificata, può favorire il sorgere di minoranze scaltre e organizzate che, corrompendo un numero sufficiente di votanti, impongono la loro volontà a tutti i membri del gruppo. Quando i vantaggi derivanti da una decisione di gruppo sono concentrati, mentre i costi sono invece diffusi, una minoranza bene organizzata, che godrebbe in modo privilegiato di quei vantaggi, tenderà a corrompere quanti votanti sono necessari per assicurarsi una maggioranza pronta ad approvare la decisione desiderata.

Tuttavia, al netto di questo rischio, rimane il fatto che la regola di maggioranza semplice, come ogni altra regola relativa alle decisioni di un gruppo appare “fondamentalmente coercitiva”. Inoltre, tale regola finisce il favorire minoranze scaltre che, corrompendo una parte dei votanti, volgono a proprio particolare vantaggio le decisioni politiche. Da ciò ne discende che per il nostro studioso sia preferibile la scelta relativa alla maggioranza qualificata piuttosto che ad una maggioranza semplice, anche perché la prima si spingerebbe maggiormente verso il concetto di “unanimità”.

In tal senso egli scrive: “Dobbiamo concludere che vi è poco senso nel celebrare la regola di maggioranza semplice come la miglior regola possibile per il gioco politico; vi è molto più senso nell'adottare parecchie specie di regole in relazione ai fini che si vogliono raggiungere, e cioè nell'adottate regole di maggioranza qualificata quando le questioni in gioco sono piuttosto importanti per ciascun membro della comunità, o anche le regole dell'unanimità quando la questione è semplicemente vitale per ognuno di essi e non vi è altra ragione a consigliare un diverso comportamento”<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Ivi, p. 713.

<sup>92</sup> Ivi, p. 721.

### 3.4 La natura coercitiva della decisione nella democrazia

Tornando indietro di qualche anno, nel saggio *Natura e significato delle decisioni politiche* Leoni riprende il filo del discorso inerente al rapporto fra la volontà individuale e quella collettiva, tema, come si è visto cruciale nella verifica dei sistemi politici democratici<sup>93</sup>.

Se la questione della regola di maggioranza faceva intravedere non pochi nodi problematici, ancor più stringente è la questione del rapporto fra individuo e gruppi in relazione alla decisione politica. Scrive, infatti, Leoni: “ci rendiamo conto che un gran numero di decisioni che sono generalmente definite politiche, quali, ad esempio, le decisioni del corpo elettorale, degli organi amministrativi o esecutivi, di quelli legislativi, ecc., sono in realtà decisioni di gruppo, o decisioni cooperative (...) ossia decisioni singole formulate da diversi individui per un intero gruppo<sup>94</sup>.”

Insomma la “decisione di gruppo” finisce per alterare la concezione inerente ad una prospettiva individualistica (liberale) dal momento che la decisione di un intero gruppo può certamente non essere la stessa decisione che il singolo individuo (che appartiene al quel dato gruppo) prenderebbe se egli dovesse decidere per il gruppo stesso.

Come legittimazione necessaria per risolvere questo *vulnus* si ha il processo per cui il “gruppo” diviene una individualità, acquista cioè lo *status* di individuo. Il “gruppo”, in questo caso definibile in senso ascendente, ossia a partire da un semplice gruppi di individui, fino ad arrivare a forme di gruppo più estese come lo Stato o le collettività, finisce per essere legittimato secondo alcune formulazioni filosofiche, o mistiche, sicuramente suggestive, in cui la collettività o lo stato sono concepiti come entità indipendenti che prendono decisioni come se fossero degli individui. Entità che però non esistono poiché, osserva ironicamente Leoni, con esse non è certamente possibile “scambiare quattro chiacchiere”.

Tuttavia, intendere il gruppo in questo modo vuole dire ricercare forzatamente un senso di unanimità rispetto alle decisioni politiche che vengono prese; si tratta però di un artificio dal momento che l'atto di considerare il gruppo come un “individuo” può essere ricco di suggestione ma non corrisponde alla logica né alla realtà delle cose.

Da ciò ne discende che, in democrazia, l'unico modo per fronteggiare questa mancanza di unanimità relativa alle decisioni di gruppo appare il voto secondo la già citata regola della maggioranza.

---

<sup>93</sup> Leoni B., *Natura e significato delle decisioni politiche*, «Il Politico», 1, 1957.

<sup>94</sup> Ivi, p. 15.



Questo comporta, dunque che “un gran numero di quelle che noi chiamiamo decisioni politiche sono decisioni prese secondo procedure di voto conformi al criterio della maggioranza”<sup>95</sup>.

Ma si ripresenta il problema della minoranza, nel momento in cui, in una votazione, per la parte minoritaria, non vi è coerenza alcuna tra le scelte individuali del votante stesso e le decisioni di gruppo quali emergono dalla votazione. Davanti a due opzioni (A e B) se il votante ha scelto una delle due, dovrà, se la sua scelta risulterà minoritaria, accettare l'altra opzione che, probabilmente egli aveva scartato inizialmente come peggiore fra le due, per cui “il suo processo di formazione della decisione è stato sconvolto”<sup>96</sup>.

Ma è l'aspetto coercitivo insito nelle relazioni politiche ad emergere con forza, dal momento che tale aspetto si evince nell'identificazione delle decisioni politiche con le decisioni di gruppo. Quella che più tardi Leoni indicherà come la mancanza di omogeneità nella società e l'impossibilità di una unanimità nelle decisioni politiche (da cui discendono diverse opinioni e atteggiamenti) farà emergere proprio la caratteristica della coercizione. La quale caratteristica, se è certamente presente nei regimi non democratici, lo è anche in quelli democratici dal momento che essa può essere di natura tirannica ma anche legittima (*absque titulo o ab exercitio*).

La coercizione tirannica è delegittimata dalla stessa natura dispotica, illiberale ed è una natura che una gran parte dei regimi politici nel loro divenire storico hanno ormai rigettato, procedendo verso la democrazia, seppure con molteplici distinzioni di carattere procedurale e organizzativo (Leoni, insiste molto nei suoi studi sulle differenze, ad esempio, fra il modello politico anglosassone e quello continentale, specie francese).

Tuttavia, tenendo conto di quanto Leoni esprime a proposito della natura delle relazioni di potere, si capisce, anzitutto, come la realtà associativa per eccellenza, ossia lo Stato, detenga il “primato” del potere, anzi, il concetto di potere è primariamente coesistente con quello di Stato<sup>97</sup>. Ma, all'interno dello Stato, si muovono realtà organizzate in cui le decisioni sono quasi sempre di natura collettiva, a cominciare dalle assemblee legislative. Ed è qui che, se vogliamo, per pura necessità pragmatica, si innesta la questione del rapporto fra maggioranza e minoranza che, per Leoni va tradotta soprattutto in questione del rapporto fra volontà dell'individuo e collettività che decide.

D'altro canto, Leoni la coercizione sembra essere l'unico “sistema logico per ottenere delle decisioni di gruppo allorché non esiste unanimità sulle scelte da parte degli individui appartenenti al gruppo”. E conclude “non dico che in una circostanza siffatta sia necessario venire a delle decisioni. Ho troppa considerazione per il punto di vista anarchico per ignorarlo. Dico solo che, se si vuole pervenire

---

<sup>95</sup> Ivi, p. 16.

<sup>96</sup> Ivi, p. 22.

<sup>97</sup> De Mucci R., *Introduzione*, in Leoni B., *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 28.

ad una decisione in quei casi in cui non vi è unanimità, deve entrare in scena la coercizione, intesa nel significato che noi le abbiamo attribuito più sopra”<sup>98</sup>.

La questione della natura coercitiva circa la volontà politica degli individui ritorna anche in un altro saggio di Leoni, *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, per cui sarà necessario ritornare in parte sul tema della rappresentanza anche se con un elemento importante in più: i partiti. In questo saggio lo studioso sottolinea fin da subito la netta differenza fra il concetto di rappresentanza formulato nell’ambito del diritto privato e quello relativo al mandato parlamentare<sup>99</sup>. Su questa accezione politica, nota lo studioso, la varietà di opinioni nel passato come nel presente pone sicuramente l’accento sul fatto che, effettivamente, parlare di rappresentanza in presenza di un *mandato politico* è, per dirla con Duvergier, “citare una bella formula” che però “*ne signifie rien*”<sup>100</sup>.

D’altro canto, l’assenza del vincolo di mandato mette fuori gioco qualsiasi possibile ipotesi di confronto fra l’ambito giuridico e quello politico. Conviene qui aprire una parentesi sulla questione. Come è noto, nel trapasso dall’Antico Regime alla Rivoluzione Francese, i rappresentanti cominciano ad essere indicati come “deputati” ma ciò avviene proprio nel momento in cui essi “cessano di essere” rappresentanti. Infatti, non solo i rappresentanti venivano considerati come “agenti liberi” che non dovevano essere istruiti dagli eventuali mandanti, ma essi “erano chiamati a rappresentare una volontà che non preesisteva, in concreto, alla loro stessa volontà”<sup>101</sup>. Anzi, per alcuni, in questa accezione rivoluzionaria si nota il tentativo di “sbarrare la strada alla democrazia” nel momento in cui “la rappresentanza” diviene quanto di più lontano vi è dalla sovranità reale del popolo”<sup>102</sup>.

Resta comunque il fatto che storicamente il punto di fondo che segna il distacco tra il concetto medioevale e quello moderno si basa sulla rappresentanza della nazione e non del popolo; va considerato che il concetto di nazione prolunga la sua esistenza e viene a ritrovarsi in molte costituzioni del XIX e del XX secolo. Si veda in proposito l’articolo 67 della Costituzione italiana che afferma appunto che: “Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Il concetto di rappresentanza era stato già criticato da alcuni autori appartenenti al filone organicistico di fine ‘800, tra i quali spicca Vittorio Emanuele Orlando che mise in discussione l’idea di rappresentanza quale sovranità popolare e di sovranità della nazione. Secondo questo autore, infatti, il concetto di sovranità popolare non risulterebbe utile come punto di partenza per definire un istituto

---

<sup>98</sup> Leoni B., *Natura e significato delle decisioni politiche*, cit., p. 24.

<sup>99</sup> Leoni B., *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, «Il Politico», 3, 1967, p. 489.

<sup>100</sup> Duvergier M., *Les Partis Politiques* (1951) cit. in Leoni B., *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, cit., p. 490.

<sup>101</sup> Sartori G., *Rappresentanza*, cit., p. 275

<sup>102</sup> Fotia M., *Il liberalismo incompiuto*, Roma, Guerini e associati, 2001, p. 67.

giuridico vero e proprio. Il popolo non sarebbe dunque titolare di un potere sovrano ma semplice strumento attraverso il quale si realizza la sovranità dello Stato<sup>103</sup>.

Così scrive, in proposito Leoni: “D'altra parte, proprio la difficoltà che sembra presentare il concetto di mandato, e rispettivamente di rappresentanza politica, ha indotto da tempo non pochi giuspubblicisti continentali ad abbandonare, sulla nota scorta di Laband e di Jellinek, quei concetti, e a sostituirli con altri, propri della cosiddetta teoria dell'organo e delle costruzioni dogmatiche che ne dipendono, e secondo le quali il parlamento elettivo o talvolta addirittura il *popolo* vengono presentati come *organi* dello Stato”<sup>104</sup>.

Di gran lunga preferibili sono, per il nostro studioso, le soluzioni pragmatiche che la cultura politica inglese contrappone a quella continentale. Per cui, citando la teoria “duale” della rappresentanza politica di Friedrich, Leoni si trova in accordo con l'idea che la rappresentanza politica è rappresentanza dell'insieme del popolo e, allo stesso tempo, rappresentanza di una parte specifica, ossia gli elettori di un collegio: “Si riconosce, in realtà, che l'eletto può pur sempre considerarsi, almeno per alcuni rispetti, il mandatario degli elettori del suo collegio, e come tale il loro agente e difensore, (nonché rappresentante) presso gli altri mandatarî: soltanto si nega che un tale compito debba essere esclusivo, e che debba quindi far dimenticare il compito, indubbiamente più vasto e più importante, che l'eletto ha di deliberare su affari che riguardano l'intero paese ed i suoi abitanti, concepiti in qualche modo *as a whole*, ossia come un tutto unitario”<sup>105</sup>.

Entra in gioco, ora, il ruolo dei partiti. Se la dottrina ravvisa, nonostante una serie di nodi irrisolti, una certa similarità fra la coppia di termini rappresentanza/mandato in senso giuridico e in senso lato e analoga coppia in senso politico, Leoni insiste sul fatto che condizione “imprescindibile per l'attuazione del mandato e della rappresentanza in ogni caso è l'accertamento e il rispetto, da parte dei mandatarî-rappresentanti, della volontà-opinione dei mandanti-rappresentati in ciò che essa ha di rappresentativo, ossia l'accertamento degli aspetti di questa volontà-opinione che sono importanti per ogni singolo mandante-rappresentato, nessuno escluso”<sup>106</sup>.

Ma, annota Leoni, a questo punto bisogna ricordare che “nessun rapporto di mandato o di rappresentanza in questo senso può essere stabilito senza una qualche iniziativa del mandante-rappresentato, o del mandatario-rappresentante, o di entrambi”. Ed aggiunge il dato per cui più aumenta il numero di mandanti-rappresentati, maggiore sarà quello dei mandatarî-rappresentanti. Ma, a quel punto, avviene che “l'iniziativa per costituire il rapporto sarà di regola dovuta ad un numero limitato di

---

<sup>103</sup> Orlando V.E., “Del fondamento giuridico della rappresentanza politica”, in *Diritto Pubblico Generale*, Milano, Giuffrè, 1940, p. 417.

<sup>104</sup> Leoni B., *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, «Il Politico», 3, 1967, p. 490.

<sup>105</sup> Ivi, p. 491.

<sup>106</sup> Ivi, p. 499.

persone. In particolare, quanto più numeroso sarà l'insieme dei mandanti- rappresentati, tanto più basso sarà di regola, il rapporto tra il numero dei promotori dell'iniziativa e il numero di coloro che sono destinati a diventare mandanti-rappresentati”<sup>107</sup>.

Si tratta, prosegue Leoni, di esigenze di natura puramente “tecnica”, per così dire, date dall'immanenza di governare la relazione fra mandati e mandatari. Tuttavia, in tali meccanismi si annida quel processo di oligarchizzazione dei partiti che, ricorda il nostro studioso, era stato rilevato da Roberto Michels e che Weber ha definito “monocratizzazione” laddove la volontà e l'opinione sono sempre e anzitutto individuali “anche se più volontà-opinioni di più individui possono essere, in ipotesi, e molto spesso sono, simili, contemporanee, compatibili, o addirittura complementari”.

Ed ecco che si arriva al nodo problematico centrale. Nel momento in cui, con l'introduzione del suffragio universale, aumenta a dismisura il numero di mandati-rappresentanti, diventa sempre più complicato accertare la volontà-opinione dei cittadini: diviene insomma maggiore il rischio che alcune delle opinioni-volontà poco diffuse vengano considerate, al contrario, come molto diffuse o, al contrario, che opinioni-volontà comuni, ma poco importanti, vengano considerate importanti: “quanto più grande sarà il numero dei mandanti-rappresentati, tanto minore tenderà ad essere, correlativamente, la rappresentatività del sistema che lega a costoro i mandatari-rappresentanti”.

Vi è non solo possibilità di errori ma anche di abusi, laddove ci sarà chi potrebbe avere interesse a portare avanti opinioni per nulla rappresentative, se non inesistenti, spacciandole per diffuse fra gli individui. Si tratta di un male che non è comunque tipico dei soli partiti politici; tuttavia, “soltanto se si baderà a questa tendenza generale, verrà correttamente impostato il particolare problema della rappresentanza politica come problema della rappresentatività dell'azione dei partiti, nonché, beninteso, dei parlamentari, la cui attività è inevitabilmente connessa a quella dei partiti politici”<sup>108</sup>.

La soluzione al problema della rappresentatività sembra essere una sola: quella per cui la società divenga sempre più “omogenea” poiché solo in una società omogenea, il sistema politico sarà veramente rappresentativo, al contrario di ciò che avviene in una società eterogenea in cui nessun sistema politico lo può essere, al di là degli espedienti adottati in sede tecnica<sup>109</sup>. Ma non si tratta di una soluzione abbracciata da Leoni in modo convinto, anzi, essa appare come una soluzione “moderata” e che lo studioso salva solo perché non ve ne sono di più efficaci al momento. Come, del resto, Leoni salva il ruolo rappresentativo dei partiti poiché non vi è alternativa ad essi.

---

<sup>107</sup> Ivi, p. 500.

<sup>108</sup> Ivi, pp. 500-501.

<sup>109</sup> Ivi, p. 507.

Resta, tuttavia, aperta la ricerca di una soluzione che sostituisce l'elemento coercitivo del potere con un rapporto di scambio non di natura coercitiva in maniera tale da poter ridurre al minimo la funzione decisoria della politica rispetto alle scelte soggettive e intersoggettive<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Cfr. V. Zanone, *Attualità e limiti del liberalismo di Bruno Leoni*, in AA.VV., *La teoria politica di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 187.

## CONCLUSIONI

Come è stato rimarcato da molti studiosi, l'opera di Bruno Leoni appare per certi versi interrotta a metà, data la sua scomparsa prematura. In effetti, nella stessa riflessione sulla democrazia che, come si è detto, si va costruendo nel tempo, affiorando in numerosi suoi lavori, possiamo cogliere le caratteristiche di un lavoro rimasto incompiuto, poiché ad essere più difficilmente rintracciabile in tale riflessione sono, purtroppo, le “soluzioni” ai nodi critici che i regimi democratici presentano.

Leoni, muovendosi all'interno della galassia liberale degli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, avverte fortemente i pericoli di una deriva totalizzante, la quale poteva benissimo intaccare anche le democrazie mediante quei meccanismi atti a garantire la rappresentanza dei cittadini mediante il trasferimento della delega di potere alla politica da parte degli individui. Siamo in un periodo storico in cui, usciti drammaticamente, ma non del tutto, dall'esperienza dei totalitarismi, nei quali la *reductio ad unum* delle volontà individuali, aveva permesso l'esplicitarsi di un potere spaventoso capace di schiacciare totalmente le libertà degli individui. Senza considerare, sul piano terminologico, la finzione drammatica delle cosiddette “democrazie popolari”, dietro le quali si nascondevano le dittature di molti paesi del blocco orientale, per non parlare dell'esperienza che si stava consumando nella Russia sovietica.

Nonostante Bruno Leoni fondi una rivista dal nome «Il politico», nei suoi scritti si percepisce la poca propensione a fare troppo affidamento sulla politica, intesa come produzione fatti in nome delle ideologie. Per lo studioso la politica è anzitutto meccanismi di governo della società; la sua visione fortemente pragmatica dell'agire politico appare, soprattutto, sospettosa rispetto a ricette che pretendano di investire la totalità dell'esistenza sociale e individuale. Piuttosto, in quanto fortemente liberale, egli è convinto che la soluzione debba essere trovata in una forma di equilibrio fra un buon governo e la garanzia della libertà dei cittadini.

In tal senso, a mio avviso, si deve leggere la sua “critica” ai meccanismi di rappresentanza ed a quelli relativi all'espletamento della volontà dei cittadini, dove Leoni individua l'elemento della coercizione legittimato dal principio di maggioranza. La rappresentanza, del resto, è per Leoni un vero e proprio “mito” del XX secolo, una sorta di panacea illusoria circa la possibilità di rappresentare realmente le volontà individuali.

Il fondamento estremamente pragmatico ed il rifiuto dell'ideologismo, si avverte in Leoni a partire dalla riflessione parallela che lo studioso persegue per tutta la vita attorno ai fenomeni e questioni politiche continuamente connesse con il ragionamento giuridico ed economico. Se il campo dell'economia suggerisce che la politica debba accompagnare lo sviluppo del benessere, organizzato nella produzione di attività economiche degli individui, il campo del diritto indica come la politica non

debba “creare” il diritto ma, semmai, individuarlo già dentro le società. Per cui il nodo critico che egli individua nel rapporto fra democrazie e libertà ha una radice antica, che si lega in particolar modo alla concezione dello stato, secondo un modello “accentratore”, tipico delle nazioni europee continentali, dove il bene supremo dello stato diviene il fondamento su cui rischia di basarsi lo strapotere delle maggioranze.

Ovviamente Leoni conosce quali siano i contrappesi che il regime democratico mette in atto affinché non si verifichi una “dittatura della maggioranza”, tuttavia, resta il problema di come conciliare la scelta individuale con quelle collettive. Da qui la riflessione, purtroppo incompiuta, che Leoni conduce attorno alla teoria sullo scambio delle pretese legittime degli individui che avrebbe dovuto sostituire l’atto di autorità quale base della convivenza civile. Ad essa si connette l’altra teoria, quella della politica come scambio dei poteri. In tutti i casi, ciò che viene esaltato da Leoni è che la società come lo stato si formano sempre a partire dall’azione individuale. Sono la somma delle azioni e delle esigenze degli individui che creano le istituzioni sociali complesse e non il contrario. In altre parole, la democrazia, come regime politico, non può nascere come il risultato di una pianificazione ideologica e ancor meno come una teoria sul vivere collettivo. Al contrario, essendo lo stato, non una creatura superiore e onnipotente, ma una “situazione” in cui si muovono i poteri degli individui, tali poteri dovrebbero agire in un contesto di scambio, dove gli stessi poteri appaiono atti tutti a garantire la libertà di ciascuno. Da questo scambio, essenzialmente fondato sulla libertà negativa (ciascuno rinuncia a modificare la situazione altrui senza il suo consenso) emerge la società organizzata in stato.

La questione, dunque, non è relativa ad un problema insito nella democrazia in quanto tale, ma al rapporto fra le libertà degli individui e il potere politico e, ad esso connesso, e il potere del diritto. Purtroppo, secondo Leoni, la democrazia non risolve la questione, se non con la pia illusione del concetto di rappresentanza. Resta però ferma la convinzione che la sua teoria sullo scambio di poteri non può che realizzarsi in un regime di tipo democratico, il quale, dunque, rimane in ogni caso, il migliore possibile, seppure ancora non compiuto secondo una prospettiva veramente liberaldemocratica.

## RINGRAZIAMENTI

Desidero qui ringraziare il Professor De Mucci e la Professoressa Bitetti per la loro disponibilità, gentilezza e consigli a me dati per lo svolgimento di questo elaborato. Senza di loro non avrei mai raggiunto questo importante traguardo.

Ringrazio i miei genitori, Paola e Guglielmo, per la grande forza che hanno saputo e sanno infondermi nella vita di ogni giorno, per la pazienza con cui mi hanno sopportato, egocentrica e distante, nei periodi più intensi del percorso universitario.

Ringrazio i miei nonni, i miei zii Luca e Pino e i miei cugini acquisiti che mi hanno supportato per tutto l'intero iter, permettendomi di raggiungere questo obiettivo con forza ed entusiasmo.

Un grande ringraziamento va alla mia migliore amica Giordana con la quale ho condiviso momenti unici che appartengono alla nostra vita. Mi ha sempre aiutato in tutti i momenti difficili e spero che questa tesi la senta anche un po' sua.

Vorrei sottolineare la mia gratitudine nei confronti della Signora Maria, della Signora Sabina e della Signora Lucia che hanno permesso di formarmi nell'ambito lavorativo non tralasciando mai l'importanza dello studio. Inoltre non posso non ringraziare Donato e Paola. Loro sanno il perché.

Infine un grazie va a me stessa per la tenacia, il coraggio e la grinta che ho tirato fuori nei momenti più complessi che hanno caratterizzato questi ultimi tre anni.

Grazie!



## BIBLIOGRAFIA

### Opere di Bruno Leoni consultate

- *Il concetto di pubblica opinione*, in «*Rivista di Filosofia*», 3-4, 1946, pp. 60-61 (poi in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffré, 1980)
- *Il Cristianesimo e l'idea del diritto*, in «*Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*», 1-4, 1949.
- *Lezioni di dottrina dello Stato*, Pavia, Viscontea, 1959 (nuova edizione: *Lezioni di dottrina dello Stato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004).
- *Lezioni di filosofia del diritto*, Vol. I, *Il pensiero antico*, Pavia, Viscontea, 1949.
- *Il nostro compito*, «*Il Politico*», 1, 1950.
- *Natura e significato delle decisioni politiche*, «*Il Politico*», 1, 1957.
- *Decisioni politiche e regole di maggioranza*, «*Il Politico*», 4, 1960.
- *Un bilancio lamentevole. Il sottosviluppo della scienza politica in Italia*, «*Il Politico*», 1, 1960.
- *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto* (1960), ora in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffré, 1980.
- *Diritto e politica*, «*Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*», I, 1961.
- *Oggetto e limiti della scienza politica*, «*Il Politico*», 4, 1962.

- *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto* (1962), ora in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffrè, 1980.
- *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, «Il Politico», 3, 1967.
- *La libertà e la legge*, Macerata, Liberilibri, 1995.
- *Le pretese dei poteri: le radici individuali del diritto e della politica*, Milano, Società Aperta edizioni, 1997.

### Monografie e articoli

- *Bobbio N., Bruno Leoni di fronte a Weber e a Keklsen*, «Il Politico», 1, 1982.
- *Chevalier J.J., Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- *De Mucci R., Introduzione*, in *Leoni B., Lezioni di dottrina dello Stato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
- *Fotia M., Il liberalismo incompiuto*, Roma, Guerini e associati, 2001.
- *Hayek Friederich A., Bruno Leoni. Lo studioso*, in *Omaggio a Bruno Leoni* («Quaderni della Rivista Il Politico»), Milano, Giuffrè, 1969.
- *Masala A., Bruno Leoni e l'Austro-liberalismo*, in *Masala A. (a cura di), La teoria politica di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.
- *Masala A., Bruno Leoni filosofo della politica*, «Il Politico», 2, 2001.
- *Masala A., Il liberalismo di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
- *Masala A., Storia del liberalismo in Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

- *Masala Antonio, Bruno Leoni, in AA.VV., Dizionario del liberalismo italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino 2014.*
- *Orlando V.E., “Del fondamento giuridico della rappresentanza politica”, in Diritto Pubblico Generale, Milano, Giuffrè, 1940.*
- *Sartori G., Rappresentanza, in Elementi di scienza politica, Bologna, Il Mulino, 1999.*
- *Schmitt C., Il Leviatano di Hobbes, in Schmitt C., Scritti politici, Milano, Giuffrè, 1980.*
- *Schmitt C., Il Leviatano di Hobbes, in Scritti politici, Milano, Giuffrè, 1980*
- *Stoppino M., Introduzione, a B. Leoni, Le pretese dei poteri: le radici individuali del diritto e della politica, Milano, Società Aperta edizioni, 1997.*
- *Stoppino M., L’individualismo integrale di Bruno Leoni, «Il Politico», 4, 1979.*
- *Stoppino M., Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni, in Stoppino M., Potere ed élites politiche. Saggi sulle teorie, Milano, Giuffrè, 2000.*
- *Treves R., L’opera scientifica di Bruno Leoni, in Omaggio a Bruno Leoni, («Quaderni della Rivista Il Politico»), Milano, Giuffrè, 1969.*
- *Zanone V., Attualità e limiti del liberalismo di Bruno Leoni, in AA.VV., La teoria politica di Bruno Leoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.*

## EXECUTIVE SUMMARY

Starting from a solid knowledge of the juridical and economic sciences, the philosopher, jurist and strongly liberal political analyst Bruno Leoni approaches the issues of political science through the great influence of the so-called “Austrian school of thought” and that of the Anglo-Saxon world. It is probably for this reason that his liberalism, inspired by the classics, remained hidden in Italy, a country where the liberal front had to face the Catholic and social-communist thought, thus generating a liberal-democratic doctrine different from the Leonian one.

As a committed radical, his position appears as unexpected with regards to the methodological picture he ended up conceiving. He in fact tried, in a fragmented way and in the complex scenario of the second half of the 20th century, to identify the best solution to safeguard individual freedoms through a path crossing human rights, economic sciences, sociology, and political sciences. In order to do so, Leoni understands the importance of addressing his efforts towards the construction of a “system” of intertwined ideas in which the multidisciplinary approach is critical, especially considering a context where the existence of people and societies relies on juridical, economical, and sociopolitical factors.

Leoni perceives politics as a science and, in particular, as the science of social relationships, considering the task of policy-making of both describing and prescribing rational behaviors, that is necessary behaviors to achieve the efficiency of choices made.

In this sense, Leoni is looking for a key element explaining the global meaning of political action. Leoni tracks down this element in the concept of “power”. Political action amounts to “an exchange of powers”; hence political science appears as “the interpretation and explanation of this exchange of powers”. Thus, to Leoni the central concept of the political sphere is that of power, through which he indicates “the possibility of an actor to match his will with the behaviors of another or other actors”. While researching the inner characteristics of political power (different from common power), Leoni identifies two definitions: the first one is based on collective decisions and lays its foundations “on coercion and the idea of government”; the second one is “based on mutual recognition and exchange of individual powers to protect the minimal necessary goods for everyone” and thus based on the concept of “non coercive cooperation”.

However, Leoni detects a defect in the theories dealing with public power, and that is the fact that the power relationship is conceived in a unidirectional way: from the governors towards the governed, two categories always considered stable and non-communicating one with the other. In other words, the main idea concerns the fact that this relationship is characterized by its bilateral or multilateral nature, starting from the belief that

one should talk about a relationship “among the powers of single individuals” as the element behind “every other relation typical of cohabitation”.

According to Leoni, there is a need to disrupt these classic schemes revolving around the notion of political power, understood, in a Hobbesian way, as an individual power that can be substituted by a unique and perfect “creature”, the Leviathan. Yet in Leoni liberalism is the inheritance coming to him through economic theories, naturally pushing him to reject such a unidirectional conception of power. A political society emerges when the compatible and complementary behaviors of individuals (economics), following precise rules (laws), are themselves objects of power, meaning that individuals can determine the corresponding actions of others. In other words, the main idea is that of a power spread among individuals instead of one associated with authorities.

Nevertheless, complex societies that have established themselves as states suggest the development of a new power relationship, the one of the group. Leoni detects the possibility that the group ends up exercising a form of violence on the individual; hence, Leoni highlights one of the critical knots or fundamental limits of the political group, that is the fact that it is based on coercion. He will also determine another crucial conclusion, which is the “hegemonic relationship” founded on coercion.

It is superfluous to underline that Leoni never doubts the value of democracy as optimal status of the society in the 1900s and the final achievement and guarantee of a series of fundamental human rights. However, his thought also tries to move away from a “celebrative” tendency referred to the “dogmatism of democracy”, in order to attain, on the contrary, not to a critical politics but rather to a critical analysis of the real potentials of democracy in safeguarding individual freedoms.

Representation is a fundamental principle of democracy. The principle of representation in the modern age raises three main questions: the correspondence between the number of citizens who have to choose a representative and the real structure of the nation; the number of candidates adequately defending the willingness of the people; and the delineation of an election model appropriately reflecting the opinions of the people represented. No matter what the chosen election method is, in political representation one has to face the problem of non-correspondence among individual willpower and the actions or choices of those elected. However, the vote increases the distance between the concept of representation and that of freedom, because the effects of the voting mechanisms cannot be anything but coercive. Unfortunately, democracy risks to slip away from the electorate, that is from the citizens, as a unique right to choice that would consist in deciding which groups will have to compete for the political leadership.

We now get to the second big knot of the question, that of the relationship between the majority and the minority. If we admit that the aim of democracy is the pure governance of the majority, then public opinion becomes an unknown concept compared to that of the state, which sacrifices the dissenting minorities with no mercy. Such an idea is simple and redirects the question of power to the relationships of strength among the parties, or classes, of the people.

Therefore, the “law of the pure number” appears to Leoni as a tangle that the democratic process cannot extricate because it cannot guarantee individuals their individual freedom nor the deepest meaning of human being, which is being the active protagonist of one’s will. Thus, there is a coercive character in the rule of majority from the point of view of the surrender minority.

If the question of the majority rule lets us glimpse more than a few problematic knots, the question of the relationship between the individual and the group with regards to the political decision is even more urgent. The “collective decision” ends up altering the inherent conception of an individualistic (liberal) perspective as the decision of an entire group cannot certainly not be the same decision that the individual (who belongs to that group) would take if he or she had to decide on behalf of the entire group.

As a necessary legitimation to resolve this vulnus there is a process for which the “group” becomes an individual; that is it acquires the status of an individual. The “group”, which could in this case be defined in an ascendant way from as a simple group of individuals to a more extended form of group such as the State or other collectivities, ends up being legitimized according to a number of philosophical or mystic formulations in which the collectivity or the State are conceived as independent entities taking decisions as individuals. But these entities do not actually exist, as ironically observed by Leoni, because it is not in fact possible “to have a chat with them”. However, to conceive the group in such a way implies forcedly to look for a sense of unanimity in the political decisions that are undertaken; this is though an artifice since the act of considering a group as an “individual” can be highly stimulating but does not correspond to the logic neither to the truth.

Consequently, we derive that the only way to face this lack of humanity concerning collective decisions in a democracy is the vote, emerging though the already-mentioned rule of the majority. Still, the problem of the minority appears as soon as, in an election, to the minority there is no coherence among the individual choices of the voter and the collective decisions resulting from the election. It is instead the inherent coercive aspect of public relations that strongly emerges, as we deduce from the identification of the political decisions with the collective ones. What Leoni will later on point out as the lack of homogeneity in the society and the impossibility of unanimity in political decision-making (from which different opinions and behaviors derive) will also make coerciveness arise. Although coerciveness is certainly present in non-democratic regimes, it

also appears in democratic systems, as it can be of either tyrannical or legitimate nature (*absque titulo* or *ab exercitio*).

Tyrannical coerciveness is delegitimized from its illiberal, despotic nature, and it is a nature that many political regimes have rejected throughout their history, proceeding towards democracy even if with a great number of procedural and organizational distinctions (in his studies on differences Leoni particularly insists, for example, on the comparison between the Anglo-Saxon and French political models). However, keeping in mind what Leoni claims on the nature of power relationships, one easily understand how the finest associative reality, the State, actually holds the first power and how the concept of power even coexists with that of State. But within the State a number of organized realities exist in which decisions are mainly of a collective nature, starting from legislative assemblies. It is from here, in a way, that the question of the relationship between the majority and the minority originates. In Leoni's view, this question has to be especially translated into the relationship between the will of the individual and the collective decision.

There seems to be just one answer to the question of representativeness, and that is the gradual transformation of the society into "homogeneous", as only in such a society the political system will really be representative. Yet, this solution does not convince Leoni and he only mentions it due to a momentary lack of other alternative efficient solutions. The research of a solution able to substitute the coercive element of power with a relationship of non-coercive exchange in order to reduce as much as possible the political supremacy over the subjective and intra-subjective choices still remains open.

Moving around the liberal galaxy of the years following the second post-world war, Leoni strongly feels the dangers of a total drift, which could also affect democracies through those mechanisms apt to guarantee the representation of citizens through the transfer of the political empowerment. We find ourselves in a historical period in which, after a dramatic experience with totalitarianisms, in which the *reductio ad unum* of willpower had allowed the explication of a fearful power, able to completely destroy the freedom of individuals.

We perceive Leoni's tendency to not really trust politics, intended as a production made in the name of ideologies. To the scholar, politics is first of all a mechanism of govern, regulating the society; his strongly pragmatic vision of political action appears most of all suspicious if compared to certain receipts willing to invest the totality of their social and individual existence. On the other hand, as a strong liberal, he is convinced that the solution has to be found in the balance between a good government and the guarantee of freedom to citizens. This is how I believe one should read and interpret his "critique" to the mechanisms of representativeness and to those concerning the willingness of citizens, in which Leoni identifies the element of coercion legitimized by the principle of the majority. After all, representativeness is to Leoni a real "myth" of the XXth century; a sort of utopic cure to the concrete possibility of representing individual wills.

The extremely pragmatic foundation of Leoni's thought and his rejection of idealism comes up in the parallel reflection that the scholar carries out throughout his life on the phenomena and political questions connected to the economic and juridical reasoning. If economics suggests that politics should accompany the development of wellbeing, in particular the wellbeing that can be found in the production of the individuals' economic activities, jurisprudence indicates how politics should not "create" rights but, on the other hand, identify it within the society. Hence, the key point in the relationship between democracy and freedom has ancient roots, grounded in the idea of a "centralizer" state, a characteristic of the European continental nations where the supreme good of the state becomes the foundation on which the majorities risk to rely.

Leoni is obviously aware of the counterweights that the democratic regime places in order to allow a "dictatorship of the majority"; however, the issue of conciliating the individual choice with the collective one still remains. Starting from here, Leoni conducts, and unfortunately never concludes, the reflection on the theory of exchange between the individuals' legitimate demands that should have substituted the authority act as a base of civil cohabitation. The theory of politics as exchange of powers is linked to the above mentioned one. In every case, what Leoni particularly stresses out is the fact that societies such as the state always emerge from individual actions. The sum of these actions and of the individuals' needs creates the complex social institutions, and it is never the other way around. In other words, democracy as a political regime cannot be born out of an ideological plan neither out of a collective-living theory. Contrarily, being the state a "situation" in which all the powers and all the individuals move around, and not a superior and omnipotent creature, all the powers should be interactively exchanged and guarantee freedom to all the individuals. From this exchange, which is essentially based on negative freedom (that is, everyone gives up a change in the situation of another person without their consent), emerges the organized society of the state.

Hence, the question does not concern the problem inherent in democracy itself but the relationship between individual freedoms, political power, and the interconnected power of the law. Unfortunately, democracy does not solve the issue, according to Leoni, but only provides an ingenuous illusion through representation. The certainty that his theory on the exchange of powers can only be realized in a democratic system remains strong. Such a system, therefore, still remains the best possible option, even though it is not fully realized according to the liberal-democratic perspective.



## BIBLIOGRAFIA

### Opere di Bruno Leoni consultate

- *Il concetto di pubblica opinione*, in «*Rivista di Filosofia*», 3-4, 1946, pp. 60-61 (poi in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffré, 1980)
- *Il Cristianesimo e l'idea del diritto*, in «*Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*», 1-4, 1949.
- *Lezioni di dottrina dello Stato*, Pavia, Viscontea, 1959 (nuova edizione: *Lezioni di dottrina dello Stato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004).
- *Lezioni di filosofia del diritto*, Vol. I, *Il pensiero antico*, Pavia, Viscontea, 1949.
- *Il nostro compito*, «*Il Politico*», 1, 1950.
- *Natura e significato delle decisioni politiche*, «*Il Politico*», 1, 1957.
- *Decisioni politiche e regole di maggioranza*, «*Il Politico*», 4, 1960.
- *Un bilancio lamentevole. Il sottosviluppo della scienza politica in Italia*, «*Il Politico*», 1, 1960.
- *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto* (1960), ora in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffré, 1980.
- *Diritto e politica*, «*Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*», I, 1961.
- *Oggetto e limiti della scienza politica*, «*Il Politico*», 4, 1962.

- *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto* (1962), ora in *Scritti di scienza politica e di teoria del diritto*, Milano, Giuffrè, 1980.
- *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti*, «Il Politico», 3, 1967.
- *La libertà e la legge*, Macerata, Liberilibri, 1995.
- *Le pretese dei poteri: le radici individuali del diritto e della politica*, Milano, Società Aperta edizioni, 1997.

### Monografie e articoli

- *Bobbio N., Bruno Leoni di fronte a Weber e a Keklsen*, «Il Politico», 1, 1982.
- *Chevalier J.J., Le grandi opere del pensiero politico*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- *De Mucci R., Introduzione*, in *Leoni B., Lezioni di dottrina dello Stato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
- *Fotia M., Il liberalismo incompiuto*, Roma, Guerini e associati, 2001.
- *Hayek Friederich A., Bruno Leoni. Lo studioso*, in *Omaggio a Bruno Leoni* («Quaderni della Rivista Il Politico»), Milano, Giuffrè, 1969.
- *Masala A., Bruno Leoni e l'Austro-liberalismo*, in *Masala A. (a cura di), La teoria politica di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.
- *Masala A., Bruno Leoni filosofo della politica*, «Il Politico», 2, 2001.
- *Masala A., Il liberalismo di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
- *Masala A., Storia del liberalismo in Europa*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

- *Masala Antonio, Bruno Leoni, in AA.VV., Dizionario del liberalismo italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino 2014.*
- *Orlando V.E., “Del fondamento giuridico della rappresentanza politica”, in Diritto Pubblico Generale, Milano, Giuffré, 1940.*
- *Sartori G., Rappresentanza, in Elementi di scienza politica, Bologna, Il Mulino, 1999.*
- *Schmitt C., Il Leviatano di Hobbes, in Schmitt C., Scritti politici, Milano, Giuffré, 1980.*
- *Schmitt C., Il Leviatano di Hobbes, in Scritti politici, Milano, Giuffré, 1980*
- *Stoppino M., Introduzione, a B. Leoni, Le pretese dei poteri: le radici individuali del diritto e della politica, Milano, Società Aperta edizioni, 1997.*
- *Stoppino M., L’individualismo integrale di Bruno Leoni, «Il Politico», 4, 1979.*
- *Stoppino M., Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni, in Stoppino M., Potere ed élites politiche. Saggi sulle teorie, Milano, Giuffré, 2000.*
- *Treves R., L’opera scientifica di Bruno Leoni, in Omaggio a Bruno Leoni, («Quaderni della Rivista Il Politico»), Milano, Giuffrè, 1969.*
- *Zanone V., Attualità e limiti del liberalismo di Bruno Leoni, in AA.VV., La teoria politica di Bruno Leoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.*